

TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Relazione di elezioni — Risposta del ministro delle finanze all'interpellanza del deputato Farina Paolo sovra alcune operazioni della Banca nazionale — Repliche del deputato Farina — Obbiezioni del deputato Pescatore sulla creazione della Banca di Torino, e sue proposizioni — Opinioni e spiegazioni del ministro dell'interno — Obbiezioni del deputato Carquet — Presentazione dal ministro della guerra di un progetto di legge per pensioni di ritiro a vecchi militari — Presentazione dal ministro dell'interno di un progetto di legge per riordinamento del Consiglio di Stato.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ARNULFO, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

2200. Martini Stefano, sacerdote, da Apricale, sottomette al giudizio della Camera alcune sue considerazioni sull'abolizione delle bannalità, che dimostra urgentissima nei comuni di Apricale, Perinaldo, Dolceacqua ed Isolabona.

2201. Grillo Luigi, cappellano, riproduce una sua petizione, già registrata al numero 1962.

2202. Todros Debenedetti, da Asti, propone che la Camera dichiari che le iscrizioni ipotecarie conservano il privilegio e l'ipoteca per anni trenta dalla loro data, senz'obbligo di rinnovazione.

2203. Comolli Giuseppe, Rossi Mansueto ed altri quattro negozianti si lagnano d'una contravvenzione doganale loro fatta nello scorso gennaio che affermano vessatoria ed ingiusta, e ne chiedono riparazione.

2204. Giani Giuseppe, da Godiasco, chiede si raccomandandi al magistrato d'appello di Casale la pronta definizione di una sua causa che faceva oggetto delle petizioni 462, 679, 905, 1196, 1833, 2100.

2205. Paoletti Paolo;

2206. Calzolari Emanuele e Meraghini Michele, da Pitelli, si lagnano di alcune deliberazioni del Conglio comunale di Argola, lesive dell'equità e delle leggi 18 ottobre 1834 e 7 ottobre 1848.

2207. Giuseppe Biancheri, di Trinità, antico militare dell'esercito francese, ricorre perchè gli venga aumentata la tenue pensione di lire 96 a cui venne ridotta nel 1815 quella di lire 180 che gli era stata accordata dal Governo francese.

2208. Gaspare Visconti manda alla Camera un progetto di legge riguardante il governo dei boschi.

2209. Francesco Covenelli, priore del collegio dei procuratori di Genova e G. B. F. Raggio, segretario, in un progetto a stampa rappresentano a nome di quel collegio che nella riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia sarebbe inconveniente di toccare al sistema attualmente vigente riguardo all'ordine dei causidici. Solo chiederebbero che venissero pure ammessi innanzi ai tribunali di commercio, alle intendenze ed ai giudici di mandamento.

2210. Clerico Pietro Giacomo, d'Arborio, chiede si dichiari d'urgenza una petizione registrata al numero 1311.

ATTI DIVERSI.

(La Camera non essendo in numero, s'imprende a fare l'appello nominale, il quale viene tosto interrotto, dacchè sorvengono deputati a comporre il numero richiesto per deliberare.)

PRESIDENTE. La Camera essendo ora in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

Il deputato Berghini domanda un congedo di 25 giorni.

(La Camera accorda.)

La parola è al deputato Ricotti sopra il sunto delle petizioni.

RICOTTI. Il ministro di grazia e giustizia ci aveva promesso di presentare fra breve una legge sull'abolizione delle bannalità. La petizione 2200 tende ad ottenere il beneficio di questa legge, prima che sia finito il raccolto delle olive ora pendente. È evidente la necessità che questa petizione abbia il suo corso tosto, altrimenti essa non toccherebbe lo scopo al quale tende. In conseguenza prego la Camera di volerla dichiarare d'urgenza.

(La Camera dichiara d'urgenza.)

VALERIO L. Chieggo che sia riferita d'urgenza la petizione 2205. A diversi negozianti ambulanti di Stradella vennero, senza alcuna forma di legalità, sequestrati i fardelli contenenti mercanzie che formano l'oggetto del loro commercio ed il loro unico mezzo di sussistenza. Ognuno ben vede che, se non si provvede prontamente a questi bisogni, questa gente sarà ridotta alla miseria. L'urgenza è pertanto più che evidente.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

LANZA. Prego la Camera a dichiarare d'urgenza la petizione che porta il numero 2192, di cui si è dato il sunto nella seduta antecedente. Essa è sottoscritta da parecchi abitanti di Beverino, i quali reclamano contro alcune irregolarità commesse dal loro sindaco. Siccome questo stato anormale mantiene una certa inquietudine fra quegli abitanti, io credo che sarà bene che la Camera prenda in considerazione questa

petizione onde ritorni la calma in quel comune; la prego perciò a dichiararla d'urgenza.

(La Camera dichiara d'urgenza.)

PICCON. Domando che sia dichiarata d'urgenza la petizione di Giuseppe Biancheri, la quale porta il numero 2207.

Trattasi in essa di un petente, il quale fu al servizio militare sotto il Governo francese, e domanda che gli sia restituita la pensione di cui godeva, in conformità di quanto si è praticato riguardo agli altri petizionari che si trovavano nello stesso caso. Mi sembra quindi che la Camera possa dichiarare d'urgenza questa petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI

PRESIDENTE. Invito alla ringhiera i relatori per verificazione di poteri.

POLTO, relatore del I ufficio, riferisce e propone all'approvazione della Camera l'elezione del signor Bertini cavaliere dottore Bernardino a deputato del collegio di Barge.

VALERIO L. Interrogherei il signor relatore, se il dottore Bertini non occupa qualche impiego.

POLTO, relatore. Il dottore Bertini occupava due regii impieghi, ma ne venne dispensato con carta ministeriale del 4 gennaio, e perciò anteriore quasi di un mese alle elezioni.

PRESIDENTE. Sottopongo all'approvazione della Camera l'elezione del dottore Bertini a deputato del collegio di Barge.

(La Camera approva.)

FRANCHI, relatore del II ufficio, riferisce e propone all'approvazione della Camera l'elezione del signor Gandolfo avvocato a deputato del collegio di Sestri-Levante.

(La Camera approva.)

(Il deputato Bertini presta giuramento.)

DEL CARRETTO, relatore del III ufficio, riferisce e propone all'approvazione della Camera l'elezione del signor Mantelli avvocato Antonio a deputato del 2° collegio di Alessandria.

(La Camera approva.)

TECCHIO, relatore del IV ufficio, riferisce e propone all'approvazione della Camera l'elezione del signor Rusca avvocato Giovanni a deputato del collegio di Staglieno.

(La Camera approva.)

CORSI, relatore del V ufficio, riferisce e propone all'approvazione della Camera l'elezione del signor Martini conte Enrico a deputato del 7° collegio di Genova.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Non essendovi alcun relatore di Commissioni che abbia lavori in pronto, l'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sulla presa in considerazione della proposta Louaraz.

LOUARAZ. Il me paraît que monsieur le ministre des travaux publics avait dans la dernière séance demandé la parole sur ma proposition. Comme il a été sur les lieux, son avis à cet égard serait d'un grand poids. Il me semble conséquemment qu'il serait convenable qu'il assistât à la discussion. Pour ce motif je demanderais que la Chambre voulût bien renvoyer la discussion sur la prise en considération de mon projet au moment où monsieur le ministre des travaux publics sera présent à la séance.

DISCUSSIONE SULLE INTERPELLANZE DEL DEPUTATO FARINA PAOLO RELATIVE ALLA BANCA NAZIONALE ED ALL'UNIONE DELLE DUE BANCHE DI TORINO E DI GENOVA.

PRESIDENTE. Allora darò la preferenza alla risposta del ministro delle finanze alle interpellanze del deputato Farina, se però il signor ministro non ha nulla in contrario.

NIGRA, ministro delle finanze. Sono pronto a rispondere. La prima interpellanza mosasi dal signor deputato Farina è questa: per qual motivo la Banca di Genova, privilegiata in due principalissime maniere, abbia modificato grandemente e variato il proprio statuto, senza che tale modificazione venisse approvata preventivamente dalla Camera, come potere legislativo.

Il Ministero, quando ricevette la domanda di fusione delle due Banche, ha creduto di dover esaminare e consultarsi sul punto se ci volesse una legge per questa unione. Si consultò pure su questo punto se appartenesse al potere legislativo il concedere la fusione delle due Banche, quando non venissero mutate le principali condizioni che le reggono, o qualora si venisse a mutazione, esse non toccassero se non se alla parte amministrativa ed esecutiva.

Per queste ragioni debbo osservare che le variazioni fatte furono: 1° una modificazione nell'aumentare le azioni, cosa che riguarda l'interno servizio; 2° la soppressione del Castelletto riconosciuta dannosa dall'esperienza, altra circostanza che riflette pure l'amministrazione; 3° la partecipazione nella facoltà di fare anticipazioni sopra sete, che non si fanno che a Torino; 4° la prolungazione che era nel diritto degli azionisti, come dall'articolo 3 dello statuto 16 marzo 1844 e 16 ottobre 1847.

Debbo pure far avvertire che tutta la questione delle Banche vuol essere connessa coi regolamenti e colle leggi emanate in proposito. Il Governo nel 1844 ai 16 marzo emanava una legge che stabiliva la costituzione della Banca di Genova. E prima d'ogni altra cosa deve tenersi conto che in questa legge all'articolo 22 si stabiliva che la Banca non avesse un limite nell'emissione de' suoi biglietti, purchè non oltrepassasse il terzo del numerario effettivo che teneva in cassa. A queste disposizioni si collegano tutte le susseguenti, quelle cioè tenute dal Governo per capaci ad autorizzarlo a formare l'unione delle due Banche.

Ed invero coll'opporvisi non si sarebbe ottenuto altro scopo che di rendere meno regolare l'operazione che dalle due Banche separatamente si potevano fare. Quest'è l'opinione che ebbe il Governo, poichè prese a considerare che colle altre disposizioni successive con cui autorizzava la Banca di Torino al corso forzato del 16 ottobre 1847, si veniva in un certo modo ad annientare la facoltà che aveva avuto la Banca di Torino di costituirsi, poichè impossibile diventava la circolazione di quei biglietti, esistendovi la circolazione forzata per quelli di Genova, ed allora che cosa poteva fare la Banca di Torino, che se non era già costituita, era già organizzata? O doveva rinunciare al suo privilegio, ovvero poteva valersi della Banca di Genova e fare le operazioni che adesso fa regolarmente, in modo meno ordinato, vale a dire (rispondo in complesso alle questioni perchè l'una si collega coll'altra) la Banca di Torino, se non si univa alla Banca di Genova, cosa che trattava già da lungo tempo, e che anche si è creduto da molti conveniente sotto altri rapporti non materiali, se non veniva ad unirsi poteva valersi egualmente della circolazione dei biglietti della Banca di Genova, poichè non aveva altro a

fare se non che prendere il suo portafoglio, negoziarlo colla Banca di Genova e mettere in corso i viglietti di questa. Solo però l'interesse del pubblico sarebbe meno tutelato; dico meno tutelato, poichè non ci sarebbe a Torino un'amministrazione regolare.

Tutte queste considerazioni furono esaminate dal Governo, furono sottomesse anche ad un consiglio di persone che hanno esaminato se per la parte legale la cosa fosse fattibile, ed il Ministero ha avuto l'avviso favorevole. Ora, in che può trovarsi irregolare la fusione di queste due Banche? Sarebbe nel caso che, o per parte dell'una o per parte dell'altra ci fosse abuso del credito, o di usarlo oltre le facoltà che furono concesse nella fondazione delle Banche; ma io sono qui per sentire qualunque osservazione a tale proposito, e credo di poter sostenere che non si è ecceduto nell'usare del credito. Si è creduto che la fusione delle due Banche non fosse altra cosa se non che due società che si uniscono senza variare alla base fondamentale delle loro istituzioni; che perciò questa fusione appartenesse al potere esecutivo, inquantochè finora non vi è stata una legge che determini la qualità e quantità delle Banche.

Abbiamo esempi in Inghilterra ed in Francia, dove per lungo tempo il potere esecutivo deliberò e dispose circa all'unione e alla creazione di Banche e di succursali di Banca. Solo recentemente, sì nell'uno che nell'altro paese, si provvide con una legge speciale.

Ora io dico, quando il Parlamento provvederà con una legge che determini quale sia il numero delle Banche che convenga di stabilire, il Governo naturalmente vi si uniformerà con tutto rigore; ma finchè questa legge non esiste, egli ha creduto che questa fusione potesse esso indipendentemente autorizzarla, dacchè non si è variato essenzialmente al sistema di creazione di queste Banche.

Si la Banca di Genova che quella di Torino, prima di fondersi hanno anche fra loro osservato come fosse necessario di fissare un limite all'emissione della carta, ed a questo hanno provveduto con una deliberazione presa in dicembre di concerto, nella quale hanno riconosciuto che parecchie circostanze potevano far sì che i biglietti in corso non fossero sufficienti. Una di queste circostanze era il maggiore sviluppo che potevano prendere l'industria ed il commercio; il che poteva far desiderare, anzi avrebbe provato la necessità di una circolazione maggiore di biglietti.

Con questa ragione, ed anche con quella della necessità di avere in pronto una quantità di biglietti per cambiare quelli logori, concorse pure la considerazione che, accrescendosi il fondo in numerario (essendo il nostro commercio regolato essenzialmente dalle operazioni che si fanno coll'estero), convenisse avere dei biglietti da emettere in ogni circostanza. Epperò ha deciso che in un caso estremo ne potesse venire aumentata la circolazione per 12 milioni. Debbo però dire che finora non si è mai dovuto usare nemmeno della più piccola parte di quest'aumento di biglietti.

Giova osservare a tale proposito che prima che le Banche fossero fuse, la circolazione dei biglietti ascese dai 34 ai 35 milioni all'anno circa; ed una volta fuse le due Banche ascese a 36, al più a 37, ai 40 non credo sia mai ascisa. Dunque la fusione delle due Banche non ha prodotto una duplice circolazione, ma bensì un aumento di numerario di 4 milioni.

Debbo poi richiamare la vostra attenzione sopra una cosa particolarmente essenziale. Le Banche, quando non abusano del limite loro prefisso, sono quelle che talvolta sostengono il credito di un paese. Quando si dipartono da tale limite, esse lo rovinano.

Se le due Banche unite avessero dato luogo a speculazioni che ci avessero condotto ad avere questo timore, io non dubito che sarebbe il caso di porvi rimedio con una legge, ma a questo punto io credo si è ben lontano dall'esservi giunto. E lo può riconoscere chiunque sia al corrente dei bisogni del paese, chiunque volga lo sguardo allo sviluppo che prende il commercio in generale (sviluppo naturalissimo dopo due anni di guerra, tempo in cui il commercio, le speculazioni, l'industria si restringono). Questo sviluppo presso di noi è tale da dare un sufficiente sfogo alla quantità dei biglietti che sono in circolazione. Ora quand'anche da questa discussione nascesse l'idea di fare una legge la quale limiti in seguito alle Banche la quantità di biglietti da porre in circolazione, io non credo che questo limite possa mai essere inferiore a quello nel quale si trova ora l'emissione dei biglietti. Il nostro commercio ora trovasi in condizione d'aver bisogno dei soccorsi delle Banche. Questo viene provato, se si osservi chi sono quelli che maggiormente si valgono del credito delle Banche. Il piccolo commercio è quello che più particolarmente vi ricorre: questa è una cosa che si può facilmente riconoscere, se si pon mente alle domande che ha la Banca di fornire il suo credito.

Viene un'altra circostanza la quale vorrei fosse presa dalla Camera in considerazione.

Noi avevamo, or sono pochi mesi, 20 milioni di carta circolante, la quale tuttochè diversa dai biglietti di Banca, ciò nonostante era carta girante. V'erano, cioè, i buoni del tesoro ed i vaglia del prestito. Io non voglio già confondere questa carta, giacchè l'una serviva per certe operazioni, e l'altra per operazioni ben diverse; ma intendo solo di far notare che v'erano 20 milioni di carta che girava e della quale il commercio, il Governo e per conseguenza il paese in generale si prevalevano.

Ora di questi venti milioni nove all'incirca sono scomparsi, gli altri sono quelli che in questi giorni stanno per iscomprire, poichè o nel nuovo prestito o per mezzo di rimborsi in contanti (vale a dire con biglietti o con iscuo quando non vi saranno i biglietti) essi pure saranno ritirati. Per conseguenza, sebbene questa carta sia di natura diversa, pure per la sua scomparsa risulterà meno sensibile il giro della carta che rimane. E per tal motivo la perdita sui biglietti che due mesi or sono ammontava al 2 od all'1 1/2 per cento, ora è ridotta al 1/2 per cento, e non risalirà più.

Io sento quanto ognuno come sarebbe utile per il Governo il potere con qualche operazione fare scomparire il corso dei biglietti forzati. Questa è un'operazione tale, che qualunque sia il ministro delle finanze, quando il possa, non tarderà mai un giorno a farlo; ma essa vuol anche essere eseguita con una certa discretezza, con una certa misura, poichè quando si ha un rappresentativo di numerario come quello che si ha, di 18 milioni, non si può dire che in ogni momento sia sempre utile il farlo scomparire, tanto più se consideriamo alle condizioni in cui ci troviamo, per cui la perdita non è più così fatale pel giro di una tal carta.

Ritengo poi ancora che se la confidenza nel commercio non viene turbata da casi imprevedibili, ove si addivenisse al rimborso dei biglietti, anche senza rimborso totale, la differenza scomparirebbe in gran parte. Questa è un'opinione non solo mia, ma pure di molte persone pratiche in fatto di operazioni commerciali finanziarie.

Dico però che quest'operazione del rimborso immediato e totale, o da farsi fra qualche tempo in parte solamente, è un punto da studiarsi, ed è tale che deve eseguirsi entro anche un certo limite, onde assicurare e ristabilire meglio il nostro

credito, il quale al giorno d'oggi ha molto acquistato, poichè non vi è dubbio che si provvede con tutta puntualità a tutti i nostri impegni.

Ecco in generale le osservazioni che io aveva a fare circa i quesiti che mi furono fatti; e se col seguito della discussione mi verranno mosse altre quistioni, sono qui pronto a rispondervi.

FABINA P. Se ho posto mente alle risposte che mi vennero fatte dall'onorevole signor ministro delle finanze, credo di aver potuto rilevare ch'egli ritiene che col privilegio accordato dalla Banca di Genova non siasi variata per niente la sua costituzione di prima, di modo che essa potesse variare la sua costituzione e il suo statuto non solo, ma gli esterni rapporti, ed aumentare in ogni modo le sue operazioni senza che lo Stato venisse menomamente chiamato a dare il suo voto.

Questi principii, mi spiace di doverlo dire, li credo interamente erronei; erronei sulla base di tutto quello che andrò a dire, erronei sull'esempio di tutto quello che venne mai sempre praticato in tutti i paesi del mondo.

Qualunque fosse la costituzione della Banca originaria di Genova, egli è indubitato che venne grandemente modificata, dacchè l'emissione de' suoi biglietti venne privilegiata, e privilegiata ne' due massimi modi possibili, cioè mediante un corso forzato e mediante la dichiarazione che i suoi biglietti non sarebbero rimborsati.

Dacchè questi biglietti acquistavano tali caratteri, essi diventavano una carta monetata, provvisoria almeno, cioè finchè la Banca non ne riprendeva il pagamento. Ora il dire che un corpo privato possa emettere carta monetata a carico dello Stato senza l'autorizzazione del potere legislativo, è dir cosa, a mio parere, che è in contraddizione non solo colle massime e coi principii, ma eziandio colla pratica di tutto il mondo.

Le ragioni che si andarono adducendo de' bisogni della circolazione non entrano per niente nella contestazione attuale, perchè se i bisogni della circolazione erano maggiori, vi si potea far fronte coll'emissione di biglietti rimborsabili della Banca di Torino.

Non è neppure una risposta valevole il dire che la Banca di Torino non avrebbe potuto farne il pagamento salvo coi biglietti della Banca di Genova.

Non è vero che questo potesse essere un ostacolo all'azione della Banca di Torino, poichè questo è un rimedio a cui ricorrono tutte le Banche provinciali d'Inghilterra: ed è verissimo che in questo caso la massa dei biglietti rimborsabili sarebbe rimasta circoscritta ad una sommà molto inferiore alla somma attuale ed a quella alla quale tali biglietti si possono ora far ascendere.

Conseguentemente esiste fra i due casi una differenza immensa, e pretendere che siano la stessa cosa solo perchè la Banca di Torino avrebbe pagato coi biglietti privilegiati e non con danaro contante, è confondere due cose affatto diverse. Se l'argomento sussistesse si potrebbero dichiarare non rimborsabili tutti i debiti che esistono nello Stato, perchè si potrebbe egualmente dire che il debitore pagherà coi biglietti della Banca di Genova: vede dunque il signor ministro a qual conseguenza porterebbe il suo sistema, se fosse appoggiato in ragione ed in diritto.

Non mi commove nemmeno l'altra ragione del bisogno di questa carta in circolazione, perchè questo bisogno non è provato, perchè, come dissi, se veramente il bisogno esistesse vi si potrebbe supplire con biglietti rimborsabili della Banca di Torino; dunque se questo bisogno avesse esistito vi si po-

teva supplire egualmente con biglietti della Banca di Torino senza che lo stato del commercio avesse menomamente sofferto: mentre invece aumentando la massa dei biglietti non rimborsabili io sostengo che, appena finite le operazioni del prestito, questi biglietti scapiteranno, e credo che queste operazioni non aumentano, come diceva il signor ministro delle finanze, ma compromettono gravemente il credito dello Stato.

Neppure è vero che i vaglia e buoni del tesoro potessero rimpiazzare l'azione dei biglietti circolanti della Banca, poichè i vaglia portano un frutto, e conseguentemente non sono circolabili come lo sono i biglietti di Banca, perchè non hanno un corso forzato, e perchè infine la loro natura è affatto diversa e non si possono in verun modo paragonare ai biglietti. Ora quali sono i danni che avvengono da queste operazioni li dimostrerò in seguito, se si vorrà, anche più ampiamente, provando che la fusione delle due Banche aumenta la massa dei biglietti non rimborsabili; questa è cosa da me già indicata nelle considerazioni che precedettero le interpellanze, ma in seguito la svilupperò anche maggiormente. Ora quali sono gl'inconvenienti di questo gran numero di biglietti non rimborsabili?

Gl'inconvenienti furono già molto maestrevolmente rilevati in Inghilterra, e furono quelli che diedero origine alla riforma del 1819, proposta da Peel, e più ancora alla restrizione della massa dei biglietti che si potevano mettere in circolazione dalla Banca d'Inghilterra, come venne prescritto nel 1845.

Io dividerò gl'inconvenienti che vengono da questa operazione in tre generi: essi mi sembrano *economici*, *legali* e *politici*. Gl'inconvenienti economici che nascono da una sovrabbondante emissione di biglietti non rimborsabili sono i seguenti: il primo, che trovandosi in circolazione un biglietto il quale ha provvisoriamente tutto il carattere della moneta (almeno legalmente parlando), viene eccitata l'esportazione della moneta medesima; e quest'esportazione non è quale osservasi nel caso in cui il biglietto sia rimborsabile (nel qual caso la differenza che corre tra il biglietto ed il danaro non è mai di più di quello che può costare il danaro a farlo venire dall'estero); ma questa differenza si può aumentare all'infinito, perchè non vi è verun motivo per richiamare il danaro nello Stato.

Quando il biglietto non è più rimborsabile, quelli che lo dovrebbero rimborsare non sono mai costretti a richiamare nello Stato il danaro per far fronte all'impegno che avrebbero di rimborsare in danaro il biglietto medesimo; questa è una delle diversità che fanno sì che ovunque il corso forzato dei biglietti non rimborsabili venisse prolungato si verifichebbe la massima esportazione all'estero del numerario.

Se si credessero opportune le citazioni, indicherei Riccardo il quale ha dimostrato ad evidenza la verità di quanto sostengo nelle sue opere tradotte da Blanqui ainé: *le haut prix des lingots prouve la dépréciation des billets de Banque*, e dietro questo segni, come dissi, la riforma della Banca del 1819 e poi del 1845, e queste misure vennero proclamate da Blanqui medesimo parlando di Riccardo: *les mesures adoptées depuis aux applaudissements de son pays et de tous les amis éclairés de la vérité*, e ciò perchè assolutamente importa che uno Stato non rimanga sprovvisto di numerario suonante e circolante, onde far fronte all'occorrenza ai proprii bisogni; quindi il volere dimostrare che il ribasso del biglietto di Banca è la conseguenza della sua sovrabbondante emissione io lo credo e si può dire superfluo.

È naturale che i biglietti che hanno un valore fisso per legge

e nominale, ma variabile effettivamente e non reale, perchè non tipo o *étalon*, come si dice, vengano ad avere in questo caso il carattere d'una merce; per cui si verifica a riguardo di questi biglietti la regoia che si ha per le merci, che sovrabbondandone cioè l'offerta relativamente alla ricerca, ne viene ribassato il prezzo. È dunque indubitato, ed il fatto l'ha dimostrato in modo incontrovertibile, che la sovrabbondanza dell'emissione de' biglietti ne cagiona la disappreziazione. Questa disappreziazione de' biglietti ch'è la conseguenza della grande loro emissione produce necessariamente un'alterazione nell'economia de' tributi, ed è qui che io richiamo specialmente l'attenzione della Camera, perchè, anche a tenore del nostro Statuto, essendo noi chiamati a determinare su questi, non potremmo indifferentemente osservare questo indebito aumento, e mancheremmo al nostro mandato, facendo, mentre può grandemente essere diminuito l'introito dello Stato con una diminuzione del valore reale e permutabile, non del nominale, perchè questo resta sempre fissato dalla legge dei biglietti, giacchè convenendo ai privati pagare i tributi con biglietti, e supposto che questi biglietti perdano il 4, il 5 o il 6, come già perdettero, non vi ha più dubbio che lo Stato perderebbe nelle sue rendite il 5 od il 6 per cento secondo il punto a cui si arresterà la disappreziazione dei biglietti medesimi. Per conseguenza è impossibile non ritenere questa ragione, almeno per far sì che il Parlamento debba essere chiamato ad intervenire in tutte quelle operazioni che direttamente ed indirettamente tendono ad aumentare l'emissione di questi biglietti privilegiati, dai quali può essere in modo evidente alterata l'economia dei tributi dello Stato.

Io ho brevemente indicate le principali ragioni economiche, ora passo alle ragioni legali. Le ragioni legali sono ancora più evidenti, a mio credere. Infatti, che cosa è un biglietto di Banca? È una promessa di rimborsare il biglietto medesimo, dietro presentazione, in danaro sonante. Se si vuole aumentare la massa di queste promesse, alle quali si toglie l'effetto, perchè col dichiarare non rimborsabili i biglietti si toglie l'effetto della promessa che contengono, è evidente che questo non si può fare che dal potere legislativo, perchè ogni promessa per legge è obbligatoria, ogni promessa dev'essere eseguita, e ci vuole una legge per annullare l'effetto di un'altra legge. Ora, se si toglie ad un maggior numero di promesse il carattere di essere obbligatorie, è evidente che ciò non si può fare dal potere esecutivo che deve eseguire le leggi, ma che non può mutarle, nè farle, e che conseguentemente non si può fare da lui; ma si deve ricorrere al potere legislativo, che solo ha facoltà di dispensare dall'esecuzione della legge preesistente. Un'altra conseguenza deriva dall'alterazione del valore del biglietto, ed è questa, che qualunque altra promessa autentica di pagamento verificandosi una differenza fra il corso del biglietto ed il valore reale della moneta d'oro o d'argento, che è poi sempre per noi il tipo al quale si deve misurare il corso del biglietto, quello il quale deve ricevere pagamento in tanti biglietti, se questi scapitano, non vi ha dubbio che riceve tanto per cento di meno quanto per cento di valore di meno hanno i biglietti al corso della piazza scambiati contro danaro sonante. Poichè è naturale che chi ha ricevuto dei biglietti pel loro valore nominale, se abbisogna di fare acquisti, se deve realizzare questi biglietti in danaro, deve pagare di più e sopportare la perdita, perchè nessuno vuol regalare il fatto suo altrui. In conseguenza, anche per questo motivo, sostengo che siccome si tratta di poter alterare il valore vero corrispettivo di tutti gli antichi contratti, così spetta al potere legislativo e non all'esecutivo di provvedere a ciò.

Le ragioni politiche non sono meno patenti di quelle che ho avuto l'onore di esporre sino ad ora. È provato dall'esperienza che a qualunque sconvolgimento politico tiene dietro l'alterazione del credito e la diminuzione del valore reale dei biglietti non rimborsabili, conseguentemente quanto maggiore sarà la massa de' biglietti che avremo in circolazione aventi corso forzato e non rimborsabili tanto maggiore sarà la massa delle ricchezze nazionali le quali all'occasione di una perturbazione politica soffriranno una diminuzione e saranno perciò inetti a potersi procurare le cose per la guerra occorrenti, tanto più se questa avvenisse fuori territorio ove i biglietti non fossero in corso.

Ora faccio osservare ed agli amanti della pace ed agli amanti della guerra che chi vuole la guerra deve prepararsi risorse non di carta, ma di contanti, perchè, come dissi, alla dichiarazione di guerra le risorse di carta cesseranno, o per lo meno diminuiranno in gran parte del loro valore. Chi poi vuole la pace deve tenersi preparato alla guerra per il grande assioma che *si vis pacem para bellum*, e che quando si ha un sistema di credito basato su una violazione di una promessa, non si avrà mai basi certe che possano rendere lo Stato rispettabile e non esposto ai soprusi e alle prepotenze degli esteri, e quindi non si avranno mai basi sicure per certezza di pace senza un sistema di credito ben fondato.

Non si creda che la questione attuale sia una questione di puntiglio, essa è una questione della massima importanza, ove realmente (come io credo indubitabile) la Banca di Genova abbia cessato di esistere, ove il privilegio ad essa concesso non si possa estendere alla Banca di Torino; ne verrebbe di conseguenza legale che lo Stato si potrebbe (adesso non si dovrebbe perchè ne parleremo in seguito) occupare dell'ammortizzazione dei 18 milioni di biglietti che ricevette in prestito dalla Banca di Genova.

Signori, praticando giudiziosamente quest'operazione, permetteremmi che vi faccia rimarcare di quanto giovamento riuscirebbe allo Stato.

Per restituire a due milioni per volta i danari alla Banca di Genova noi fummo obbligati volta per volta di fare un sacrificio di 80,000 lire, ad un dipresso, all'anno, mentre noi paghiamo il 5 per 100 a colui che ci fornisce l'imprestito, ma siccome anche vendiamo i nostri fondi non al cento per cento, ma ad assai minor somma, quindi si può calcolare che effettivamente paghiamo poco più poco meno il 6 per 100; ma alla Banca di Genova pagavamo solo il 2 per 100, quindi vi ha per lo Stato uno scapito di 80,000 lire all'anno. Dunque abbiamo 80,000 lire all'anno che spendiamo di più di ogni due milioni che rendiamo alla Banca di Genova; aggiungiamo a queste 80,000 lire annue l'uno per cento che mandiamo in ammortizzazione del denaro che prendiamo ad prestito ed avremo 100,000 lire all'anno che spendiamo per effettuare la restituzione alla Banca di Genova.

Queste 100,000 lire pareggiano l'interesse al 5 per 100 di due milioni; ora, eseguendo l'ammortizzazione, invece di farla all'uno per 100, facciamola al 5, e facendola col 5 per 100 all'anno in quattordici anni circa avremo estinto l'intero capitale, avremo cioè pagato gl'interi due milioni, senza pagare un soldo di più di quello che paghiamo attualmente; mentre invece, seguendo il modo attuale, non avremo neppure pagato il quinto del debito.

Dunque la diversità su 18 milioni è di 14 e più milioni di risparmio alla fine di 14 anni circa dalla data di ciascuna rateata restituzione che si dovrebbe col sistema attuale effettuare; dunque la questione attuale non è una questione accademica, è una questione della massima importanza per le

risorse che può avere lo Stato dalla soluzione della medesima.

D'altronde, giunto a questo punto, io non posso a meno di proporre un dilemma: o il Governo crede di essere autorizzato ad accordare alla Banca nazionale la facoltà di emettere una maggior quantità di biglietti, o non crede di esserlo; se non crede di avere questa facoltà, è indubitato che deve sottoporre il contratto di fusione delle due Banche all'approvazione dal Parlamento; se poi si crede autorizzato, allora io gli dico francamente che non doveva accordare questa facoltà, perchè sapeva che quest'aumento di biglietti aventi corso forzato era riprovato altamente dal Parlamento, e tanto altamente riprovato che esso aveva adottato di sacrificare 80,000 lire all'anno per ritirarne due milioni dalla circolazione. Dunque perchè mai, mentre con una mano si ritraggono due milioni, perchè mai implicitamente autorizzarne così imprudentemente l'aumento di otto o dieci milioni, e di una quantità tanto considerevole di biglietti?

Qui non c'è via di mezzo: o si voleva eseguire la legge, e non si doveva autorizzare anche indirettamente questa emissione; o non si voleva eseguire la legge, e allora si andava contro la volontà della nazione, manifestata dal Parlamento ed approvata dallo stesso potere esecutivo che sanciva una legge, colla quale si prescriveva il ritiro dalla circolazione di questi due milioni di biglietti. Mi pare adunque che quando il ministro diceva che il contratto delle due Banche non doveva essere soggetto all'approvazione del Parlamento sosteneva una tesi contraria al suo interesse.

Conchiudendo, adunque, io osservo che l'estensione del privilegio di emettere biglietti non rimborsabili sia diretta per parte del potere esecutivo, o sia indiretta per mezzo di autorizzazione di operazioni di Banche preesistenti, l'estensione di questo privilegio (notino bene che parlo sempre di privilegio perchè se la Banca non fosse privilegiata, allo stato della nostra legislazione, credo che nulla si potrebbe dire in contrario), essendo privilegiata la Banca, dico e sostengo che deve riportare l'approvazione del Parlamento e che senza di essa non si può ritenere come legale.

Io credo di avere dimostrato l'assunto della prima delle mie interpellanze. Quanto alla terza, rinunzio a discuterla, perchè il modo col quale venne stampato l'ultimo rendiconto della Banca mi assicura che realmente la Banca, emettendo in circolazione un numero maggiore di biglietti, non ha inteso che di prevalersi della facoltà che aveva di emetterne il triplo del danaro sonante che ha in cassa, e non ha inteso di seguitare a lasciare in circolazione tutti i venti milioni già forniti allo Stato, come sta scritto qui espressamente. Quindi la mia terza interpellanza non ha più nessun effetto, in quanto che si è già risposto col rendiconto della Banca stessa. Passo quindi a dimostrare la tesi della seconda.

La Banca di Genova, come tutte le società commerciali, è un ente morale, il quale si componeva di azionisti di capitali la cui vita ed essenza era determinata dalle disposizioni del suo statuto approvato con apposite leggi (ora domando scusa, ma devo ritornare un momento sulle osservazioni precedenti, perchè mi sono dimenticato di fare un'osservazione molto importante), tanto è vero che il Governo in passato riteneva come misura legislativa l'accordare i privilegi di corso forzato e di non rimborsabilità ai biglietti di Banca, che nel preambolo della legge colla quale questo privilegio viene accordato è detto espressamente che il Governo si serviva dei poteri straordinari ad esso concessi dal Parlamento, quindi è chiaro che credeva di fare un atto legislativo, non semplicemente rientrando nelle attribuzioni del potere esecutivo.

Mi era dimenticato di questa osservazione che non ho creduto dover pretermettere. Passo ora alla dimostrazione del secondo punto.

La Banca di Genova, come diceva poco fa, è un ente morale composto di un determinato numero di azioni, avente il suo capitale, la sua sede, la sua cassa, un'esistenza insomma ed attribuzioni ed operazioni determinate dal suo statuto, e conseguentemente fuori di questa esistenza non poteva averne un'altra e proseguire ad essere sempre la stessa persona morale, poichè non vi ha dubbio che quando una società di commercio cambia il suo nome, le sue azioni, la sua estensione, non è più la società di prima, ma è una società nuova; dunque si può dire con tutta verità che la Banca di Genova, come Banca di Genova, ha cessato di esistere, e che vi si è surrogato la Banca nazionale.

Io non credo che questo mi possa venir contraddetto. Ora è evidente che il privilegio era stato concesso alla Banca di Genova e non alla Banca nazionale; ora, siccome ogni privilegio, e specialmente un privilegio odioso come questo (perchè il privilegio di non adempiere alle proprie obbligazioni è certamente uno dei privilegi più odiosi che possano esistere al mondo), questo privilegio, dico, si deve interpretare restrittivamente piuttosto che ampiamente, non solo per la massima generale di diritto, ma ancora per tutte le massime economiche di cui ho parlato precedentemente.

Adunque se questo privilegio non deve essere esteso, è certo che cessava collo scioglimento della Banca di Genova: l'idea di far comunicare ad un altro corpo col quale la Banca si è fusa, alla Banca cioè di Torino, il privilegio che essa aveva, è un'applicazione in opposizione al principio fondamentale che ho testè accennato che i privilegi si restringono sempre e non si estendono mai. Ora, che questo privilegio siasi grandemente esteso non vi ha alcuno che il possa mettere in dubbio.

A questo proposito entrerà in alcune spiegazioni.

Come fa una Banca per avere denari in cassa? Essa li ottiene naturalmente o per mezzo di sborsi sulle azioni dei soci, o per depositi, o per operazioni di esigenze per conto di particolari. Ora egli è in questi tre modi che si hanno le specie metalliche che esistono nelle casse.

Ora è evidente che se invece di 4 milioni di azioni se ne creano otto, se invece di una cassa se ne creano due, se invece di operare sopra una sola piazza si opera su due, è evidente, dico, che aumenteranno i depositi che sono uno dei fonti per mezzo de' quali entra nella cassa il danaro sonante. È pur fuori di dubbio che alla Banca aumenteranno le commissioni di ricevere e di pagare, perchè la medesima estende le sue operazioni su due piazze invece di una.

Infatti, a cagion d'esempio, non sarebbe prima venuto in capo ad un Torinese di dar ad esigere alla Banca di Genova il denaro che esso avanzasse a Torino. Ma ora invece il Torinese che non vuole seccarsi a tenere un cassiere ed una cassa, oppure desidera di far eseguire da altri i suoi pagamenti ed i suoi incassi, può dirigersi alla Banca di Torino. Quello che ha depositi da fare, fa altrettanto, perchè qui adesso vi è un centro di azione al quale appunto si possono affidare queste incumbenze, mentre prima non si potevano affidare alla Banca di Genova, poichè nessuno sarebbe andato a portare il deposito a Genova per dovere poi correre colà a ritirarlo; nessuno avrebbe incombenzato la Banca di venire ad esigere i crediti che aveva in Torino. Conseguentemente è certo che aumentando le sedi e le casse, si aumentano anche i mezzi di avere nella cassa del denaro.

Ora, aumentando questo denaro in cassa, ne viene l'au-

mento implicito eziandio dell'emissione dei biglietti, perchè se si parla delle operazioni che si eseguivano sulla piazza di Genova, vi erano cinque milioni; adesso che nella Banca di Torino, per le operazioni che si fanno in Torino, ve ne sono 4, 5, 2 o un milione, è certo che la Banca nazionale può emettere biglietti anche su questo danaro che è in cassa nella Banca di Torino, dunque è naturale che con questa fusione si è aumentato naturalmente il denaro nelle casse, perchè le casse sono due e non più una sola, e conseguentemente si è aumentata la facoltà di emettere biglietti. Ma questi biglietti sono privilegiati, ma questi biglietti sono esentati dall'obbligazione del rimborso, perciò è evidente che il privilegio che si voleva diminuire col sacrificio delle lire 80,000 all'anno non diminuisce, ma invece aumenta.

Diffatti quando successe questa fusione vi erano in circolazione 15 milioni circa di biglietti per le operazioni della Banca oltre i 20 forniti allo Stato, attualmente ne abbiamo 59 milioni o poco meno, non ostante che dopo si siano restituiti due milioni; ciò vuol dire che abbiamo in circolazione da sei milioni di più di quello che si aveva prima della fusione; conseguentemente io credo che questa fusione non si possa ammettere come tale da estendere la facoltà naturalmente ristretta alla Banca di Genova anche alla nuova Banca nazionale, e alla Banca conseguentemente di Torino.

Di più nel nuovo statuto della Banca vi è espressa una facoltà che non esisteva nell'antico, e questa è tale da poter facilitare alla Banca nazionale l'abuso della sua facoltà.

Sono persuaso che non lo farà, perchè faccio troppo stima degli amministratori della Banca medesima per crederli capaci di ciò; ma lo Stato debbe essere guarentito e non deve rimettere all'arbitrio di terzi il conservare quelle proporzioni alle quali deve essenzialmente provvedere lo Stato medesimo, e più di tutti il Parlamento al quale più specialmente spetta di provvedere su di ciò. Questa variazione consiste nel terzo alinea dell'articolo 12 dello statuto della Banca nazionale, e sta sotto il titolo *delle operazioni di Banca*.

Ivi si dice che « allorquando però la Banca si trovasse per circostanze straordinarie nel bisogno di aumentare temporariamente i suoi fondi, essa potrà pagare un interesse sulle somme che riceverà in conto corrente non disponibile. » Che cosa ne viene? Domani la Banca trova le sue convenienze di aumentare i suoi capitali; per fare la sua operazione promette ad un particolare un interesse sul danaro sonante che verserà nella cassa della Banca; essa può pagare non solo cinque, ma anche sei, cosa che non potrebbe fare forse nessun particolare, perchè per cento che riceve emette il triplo, cioè 500 di biglietti, dunque paga sei, ma riceve dieci o dodici, e scontando all'interesse mercantile del 6 potrebbe anche ricevere diciotto.

Consequentemente egli è evidente che non solo vi è aumento nella massa de' biglietti gettati nella circolazione, ma che vi è anche possibilità di abuso, dimodochè si verrebbe a verificare che in questo momento il vero cassiere, anzi la vera zecca dello Stato relativamente alla carta monetata è la Banca nazionale.

In questo caso credo che si debba applicare quanto in circostanze analoghe scriveva Richard della Banca d'Inghilterra:

« Si on reconnaît dans l'État un pouvoir dont le privilège est d'accroître capricieusement la monnaie de papier et affranchir en même temps le payement de ses billets, il ne peut y avoir d'autres limites pour le prix de l'or que la volonté de cette nouvelle dictature. »

In questo caso pertanto io credo che il dettar leggi sull'e-

conomia dei tributi non possa rimettersi all'autorità di una Banca, la quale non ha alcun carattere, direi così, di vera responsabilità verso lo Stato, ma credo che questa emissione si debba tutelare con legge sancita dal Parlamento, al quale più che ogni altra cosa si spetta il tutelare gl'interessi economici e finanziari del paese.

Per tutte queste considerazioni io credo che il signor ministro di finanze, almeno per quanto riguarda anche indirettamente l'emissione privilegiata di biglietti non rimborsabili, debba sottomettere all'approvazione del Parlamento il contratto seguito fra la Banca di Torino e quella di Genova, ed il nuovo statuto della Banca nazionale.

NIGRA, ministro delle finanze. Dirò poche parole circa il punto da cui parte essenzialmente questa grave questione.

L'onorevole preopinante attribuisce la maggiore circolazione de' biglietti alla fusione delle due Banche. Io sostengo all'opposto che la fusione delle due Banche non è cagione della maggiore circolazione. . .

FARINA P. (*Interrompendo*) Se me lo permettesse il signor ministro, direi due parole per viemmeglio precisare lo stato della questione.

Io parlo unicamente dell'emissione dei biglietti privilegiati; la questione cade interamente su questi e non sugli altri, e ciò dico per non deviare dalla questione presente.

NIGRA, ministro delle finanze. Io risponderò brevemente che a ciò non riflette menomamente la fusione delle Banche, poichè il privilegio dei biglietti fu l'effetto della legge che dava il privilegio del corso forzato ai biglietti della Banca, ed è in quell'occasione che la legge ha detto: saranno solamente privilegiati i 20 milioni; ma ha detto: i biglietti della Banca di Genova saranno privilegiati, od in altri termini, il rimborso dei biglietti della Banca di Genova rimane per ora in corso obbligatorio; ma se quella legge avesse portato limiti, cioè se si fosse detto in quella che la Banca di Genova potrà accrescere il numerario de' suoi biglietti per 20 milioni e quelli soli saranno privilegiati, io convengo che la questione sarebbe tal quale la propose il signor deputato Farina. Ma qui la cosa è assai diversa: quando il Governo credette dover dare corso forzato ai biglietti vi fu spinto da una necessità ineluttabile e che verrà dimostrata evidentemente nel momento in cui discuteremo se egli abbia fatto bene o male (e dirò allora, come qualunque altra operazione avesse fatta in quei tempi sarebbe riescita rovinosa); quando, diceva io, il Governo fu costretto ad ammettere questo corso forzato dei biglietti, era in epoca in cui la Francia perdeva il 40 per 100 sui boni del suo tesoro, e l'Europa si trovava in una tale situazione finanziaria che non potevamo pensare ad uscire dagli imbarazzi senza sacrifici, e quindi il Ministero volendo scegliere tra questi quello che gli sembrava il minore, diede il corso forzato a tutti i biglietti della Banca di Genova.

Ora, quella legge che ha dato il corso forzato a tutti i biglietti della Banca di Genova non poteva essere retroattiva, e non si poteva imporre alla Banca di Genova l'obbligo di non emettere un maggior quantitativo di biglietti, perchè allora la Banca avrebbe pensato due volte prima di vincolarsi. Ma poichè di questo non si trattò, la Banca di Genova rimase libera di emettere quanti biglietti voleva, colla sola condizione ch'essi non eccedessero il triplo del valore in numerario.

Ora poniamoci d'accordo sulla massima. Ammesso che la Banca di Genova non fosse limitata nella sua circolazione di biglietti forzati, come si vorrebbe ora attribuire alla fusione delle due Banche la maggiore circolazione dei biglietti della Banca di Genova? Questo non istà, poichè la Banca ha accresciuta la sua circolazione bensì per l'operazione maggiore che

risultò in virtù della fusione, ma non indipendentemente dalla legge di fusione; ha accresciuta la sua circolazione perchè i bisogni del commercio si sono dimostrati maggiori, e questi si sono dimostrati maggiori per modo ch'essa ha creduto conveniente di stabilire in Torino un'altra casa, una specie di succursale. Ora questa Banca di Torino, considerata come succursale di quella di Genova, crescendo i bisogni anche in Torino, si vale della circolazione della Banca di Genova che in nessun tempo fu limitata.

Per conseguenza se non vi fosse stata questa circostanza, la Banca di Genova sarebbe rimasta ristretta nella circolazione che aveva, e sicuramente ci sarebbe qualche milione di meno in corso, ma questo non fa sì che l'istituzione sia stata menomamente toccata, perchè se la Banca di Genova ha messo in circolazione quattro milioni di più, ritirò nello stesso tempo nelle sue casse il contante che rappresenta il valore di questa nuova emissione. Quindi cangiamo per un momento i nomi, ed invece di dire Banca di Torino fusa con quella di Genova, diciamo la Banca di Genova con una succursale in Torino; la cosa non muta perciò nella sostanza e rappresenta meglio l'idea.

Sarebbe poi, secondo me, affatto incongrua l'opinione manifestata dall'onorevole deputato Farina, che la Banca di Torino non potesse emettere i suoi biglietti, poichè essi non stavano in giro che nel tempo in cui si prendevano e correvano a cambiarsi o con danari, o con biglietti della Banca di Genova, nè crederei perciò essere d'uopo di combatterla.

Ma, ritornando alla questione, vediamo a che punto ha ridotto la cosa una tal fusione. Questa fece sì che la Banca di Genova ha dato un equivalente alla Banca di Torino, la quale ha rappresentato il corrispettivo del capitale voluto, ed ha detto: quindi innanzi le nostre operazioni saranno fuse assieme.

Dunque se non si parte da questo punto, ma se si vuol dire che l'aumento della circolazione de' biglietti forzati provenga dalla unione delle due Banche, io credo di poter dimostrare, ed anzi di aver dimostrato, che si parte da una base erronea.

Sono pienamente d'accordo col deputato Farina nell'opinare che il giorno in cui il Governo potrà far scomparire questi biglietti dal corso forzato renderà un beneficio al paese, ma alle considerazioni da lui esposte voglio aggiungere un'altra e dirò: volgiamoci indietro, diamo uno sguardo all'epoca in cui il nostro credito non si poteva sostenere senza le Banche, e in cui avremmo desiderato che fossero già fuse, perchè le operazioni che abbiamo trovate difficili lo sarebbero state di meno colla fusione delle due Banche, e poi confessiamo sinceramente che quell'operazione finanziaria del corso forzato era l'unica compatibile colla nostra situazione e la meno onerosa.

Conchiudendo, io adunque sostengo che la fusione delle due Banche non dà origine alla maggior circolazione dei biglietti a corso forzato, ma ha solo messo la Banca di Genova nel caso di fare maggiori operazioni di quello che avrebbe fatte senza la fusione, nel caso cioè che la Banca di Torino avesse detto alla sua sorella: io vi do le mie operazioni, vale a dire, vi mando il mio portafoglio, e voi mi darete biglietti della vostra Banca che io porrò in circolazione a Torino.

Nessuno al certo potrà contrastarmi la legalità di quest'operazione che è eminentemente commerciale, e dessa equivaleva perfettamente alla fusione.

Nel Ministero vi sono persone legali che difenderanno meglio di me questa questione di legalità, e in quanto a me sono convinto che il potere esecutivo non ha operato inconsideratamente, nè in quanto alla forma, nè in quanto alla sostanza.

PESCATORE. Io credo doversi la presente questione esaminare sotto due aspetti: primo, cioè, nell'ipotesi che la Banca di Genova operasse in istato normale e rimborsasse i suoi biglietti a vista; secondo, doversi esaminare avuto riguardo alla circostanza attuale in cui i biglietti della Banca hanno corso forzato e sono in sostanza una vera carta-moneta. A me pare che il potere esecutivo non fosse competente ad unire le due Banche, anche nell'ipotesi che la Banca di Genova operasse regolarmente rimborsando i biglietti a vista. È poi molto più certo ed evidente che il potere esecutivo non bastava a decretare cotesta unione nelle circostanze attuali in cui i biglietti della Banca hanno un corso forzato, e sono vera carta monetata.

Io dico che, secondo la nostra legislazione attuale, creare una Banca di sconto o variarne lo statuto, quando già sia creata, è un vero atto legislativo, ed eccede i limiti della competenza del potere esecutivo. In che consiste la funzione principale di una Banca di sconto? Consiste nell'emettere biglietti di circolazione.

Ora, secondo la nostra legislazione, nessun commerciante, nessuna casa bancaria, nessuno stabilimento insomma può emettere per proprio suo diritto, biglietti di circolazione, ossia biglietti al portatore, non essendo questa forma di obbligarsi riconosciuta dalla legislazione generale.

Io dico che nella legislazione nostra attuale questa forma di biglietti non è riconosciuta, perchè secondo la legge generale, qualunque biglietto che emette un privato od uno stabilimento deve contenere la designazione del creditore e non si trapassa quindi di mano in mano se non per via di cessioni o girate.

Ad autorizzare dunque l'emissione de' biglietti al portatore, che presentano tutt'altro carattere, che corrono come moneta, obbligando la Banca complessivamente in faccia al pubblico, è d'uopo che intervenga il potere legislativo, il quale dia forza a cotali biglietti in via di eccezione, in via di deroga alla legislazione generale, investendo una Banca determinata a determinate condizioni della facoltà di emettere di tal carta girante.

Credo che questo principio sia riconosciuto dallo stesso signor ministro, il quale, dietro consulto preso in proposito, ci ha detto che veramente sarebbe necessario l'intervento del potere legislativo per fondare una Banca di sconto, oppure variarne essenzialmente lo statuto. (No! no! no!)

GALVAGNO, ministro dell'interno. Quello che ha detto il ministro di finanze e quello che sarei per dire io stesso è che Banche privilegiate il Governo solo non può stabilirle, può bensì approvarle.

PESCATORE. Io ritengo invece che il ministro ha detto come io accennava; ad ogni modo il principio da me addotto è certissimo ed incontrastabile sotto il rapporto civile.

In quanto al rapporto economico e politico egli è evidente che l'istituzione di una Banca di sconto è un'istituzione tale da cui dipende la prosperità commerciale ed economica del paese. Fra tutte le istituzioni economiche immaginabili non ve ne ha una che pareggi in importanza l'istituzione d'una Banca di sconto. Ora se il potere esecutivo non potrebbe creare per sé un'istituzione economica, una Camera di commercio, per esempio, come potrebbe per sé creare una Banca di sconto?

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola.

PESCATORE. Io sentirò le ragioni che ci verranno addotte in contrario dal signor ministro dell'interno, e credo che vi potrò rispondere; intanto io ritengo questa prima base per vera.

Credo di aver inteso dal signor ministro di finanze che, secondo le conclusioni del consulto ch'egli ha preso, il potere esecutivo non potesse bensì variare le basi dello statuto di una Banca già fondata nelle parti essenziali, ma che potesse però modificarla nella parte puramente regolamentare, ed a questo proposito egli accennava che il decreto di unione nello stabilire un nuovo statuto della Banca nazionale non avesse apportato variazioni essenziali agli statuti delle precedenti Banche di Torino e Genova.

Io nego primieramente che il potere esecutivo, il quale certamente non può variare la base essenziale di uno statuto di una Banca già fondata, possa variarne quelle parti che egli creda meno essenziali.

Questo in diritto; circa poi al fatto, nego parimente che il potere esecutivo, nel decreto di unione di cui si tratta, non abbia portato che modificazioni meno essenziali e puramente regolamentari agli statuti delle precedenti Banche. Quando interviene una legge comprensiva di diverse disposizioni, le une più, le altre meno essenziali, qual è il dovere del potere esecutivo? Di eseguirle tali e quali.

Noi non possiamo ammettere nel potere esecutivo questa facoltà di derogare a certe parti di una legge sotto pretesto che queste parti non dispongano che sopra cose regolamentari.

Se concediamo una volta questa facoltà al potere esecutivo, sarà virtualmente concessa al medesimo l'autorità di derogare a qualunque legge, giacchè potrà sempre a suo arbitrio interpretare che quella determinata disposizione non sia disposizione essenziale, ma sibbene una disposizione regolamentare. Quando una disposizione è compresa in una legge, è segno che il legislatore l'ha creduta degna di essere rivestita dell'autorità legislativa.

Non vi ha un confine determinato tra le materie decisamente legislative e le materie puramente regolamentari; chi è colui che possa segnare questo confine siffattamente da poter distinguere in modo certo e preciso quali siano le materie legislative e quali le regolamentari? Il legislatore è quello che è chiamato a determinare la natura delle diverse materie nei diversi casi particolari, e quando il legislatore ha creduto una materia di tale importanza da dover essere sanzionata da lui medesimo, non può il potere esecutivo arbitrarsi cotanto da dichiararla meno essenziale, e derogare a quello che il legislatore ha disposto.

In fatto poi, io veramente non so comprendere come il ministro abbia potuto asserire che il nuovo statuto non arreca variazioni essenziali ai precedenti; la maggior durata della nuova Banca è una variazione non solo essenziale, ma essenzialissima.

La Banca di Genova, fondata nel 1844, doveva durare venti anni; ne erano già scorsi cinque, restavano quindici anni; col nuovo statuto durerà trent'anni. Dunque noi possiamo dire che questa Banca fu fondata di nuovo, poichè scaduto il quindicennio essa doveva cessare; eppure in virtù dell'unione essa durerà altri quindici anni; il ministro dunque l'ha creata di nuovo. (*Bravo!*)

Facendo anche astrazione dalla maggior durata, come potrà sostenersi che l'unione delle due Banche in una sola non sia una modificazione essenziale? Sa certamente il ministro che la questione del riunire le diverse Banche in una sola, oppure del tenerle indipendenti le une dalle altre, è una delle più importanti che si muovono in fatto di Banche pubbliche, di Banche di sconto.

Io non esamino la questione, ma non poche ragioni si potrebbero addurre per sostenere che, almeno in certi stati di

economia sociale, sarebbe forse più conveniente di tenere le Banche indipendenti le une dalle altre; e molti rinomati scrittori si credono di poter provare che il ritorno delle crisi commerciali periodiche, a cui pur troppo finora ha dato luogo il sistema delle Banche, derivi dal riunire le diverse Banche indipendenti in una sola. Ripeto che non intendo discutere su tale argomento, ma dico che se vi ha una questione importante nel sistema delle Banche di sconto, è questa certamente: se sia più conveniente che in uno Stato si fondino più Banche indipendenti, ovvero se convenga stabilirne una sola.

Il ministro ha deciso lui stesso la questione nel caso attuale: delle due Banche ne fece una sola. Come potrà ora affermare che la sua disposizione non sia una disposizione essenziale?

Il signor deputato Farina ha già citato un'altra modificazione sostanzialissima che il decreto di unione apportava ai precedenti statuti. Uno dei difetti più rimarcati da molti scrittori che trattarono di queste materie nelle stesse Banche di Inghilterra e di Francia consiste nel divieto di poter ricevere capitali mediante interesse; e generalmente, lo confesso, si reclama una riforma a questo proposito, e si desidera che le Banche di sconto sieno autorizzate a ricevere capitali mediante interesse, perchè in tal modo alle funzioni di Banche di sconto queste Banche accoppierebbero anche le funzioni di Casse di risparmio.

Ora, lo statuto della Banca di Genova e quello della Banca di Torino portavano espresso divieto di pagare interessi, ed il divieto fu tolto coll'allinea del n° 5, articolo 12 del nuovo statuto. E questa, o signori, è una delle massime innovazioni che non solo alle povere nostre Banche, ma a quelle d'Inghilterra e di Francia si potesse apportare; e il signor ministro osa affermare di non avervi introdotto variazioni essenziali?

La Banca di Genova, secondo il suo statuto, non poteva scontare che effetti di commercio pagabili a Genova od a Torino; erano quindi le sue operazioni estremamente ristrette; il nuovo statuto accordato dal Ministero la autorizza a scontare effetti di commercio, pagabili non solo in tutte le città dello Stato, ma anche a Parigi, a Lione, a Marsiglia.

Il ministro di finanze sa molto meglio di me quanto con questa sola autorizzazione vengano estese le operazioni della nuova Banca; io per me credo che possono almeno essere triplicate o quadruplicate.

Ora in che consiste il sostanziale carattere, l'essenza di una Banca? Consiste nella natura delle sue operazioni, nella maggiore o minore estensione di queste; perciò gli statuti di una Banca determinano specificamente le operazioni a cui la Banca potrà attendere, e stabiliscono poi generalmente, che oltre le operazioni specialmente definite dallo Statuto, non possa la Banca farne altre; ecco in che consiste l'essenza, la creazione di una Banca di sconto.

Quando adunque il potere esecutivo si arbitra di ampliare coteste operazioni, di triplicarle, di quadruplicarle, domando io se lo statuto non subisca variazioni essenziali. E che cosa intende il ministro per variazioni essenziali, se queste nol sono?

Una delle grandi facilità che aumentano la circolazione dei biglietti di Banca consiste in ciò che vi siano più sedi e più casse a cui possono presentare i biglietti per il rimborso. Se un biglietto di Banca si rimborsa soltanto in una città dello Stato, questo biglietto avrà certamente una circolazione minore. Quando la Banca di Parigi non rimborsava i suoi biglietti che a Parigi, certamente con difficoltà essi potevano circolare in parti lontane; quindi si riconobbe la necessità

di stabilire i *comptoirs* o Banche succursali. Ella fa dunque una delle massime agevolezze accordate alla Banca di Genova lo stabilimento di due sedi in vece di una sola, e questa la è pure una variazione essenziale, perchè variazioni essenziali devono dirsi quelle che aumentano la circolazione dei biglietti.

Una delle avvertenze che sogliono avere i legislatori nel creare Banche di sconto consiste nel determinare l'entità dei biglietti da emettersi, giacchè sappiamo tutti, ed il sa molto meglio di noi il signor ministro, che quanto maggiore è l'entità dei biglietti (forse non uso la frase tecnica, ma spiego la cosa egualmente), tanto minore è la circolazione: se a cagion d'esempio si creassero biglietti di Banca da lire 10 caduno, noi vedremmo quanto immensamente ne sarebbe accresciuta la circolazione. Lo statuto di fondazione della Banca di Genova portava che i biglietti dovessero essere di lire mille e di lire cinquecento, ed anche di duecento cinquanta, ma colla condizione però che il totale dei biglietti di lire 250 non potesse eccedere la quindicesima parte dell'emissione totale.

Ecco l'avvertenza speciale che aveva avuto il legislatore, perchè il legislatore ha stimato che non convenisse tutto ad un tratto emettere una grande quantità di biglietti di poco valore, temendo forse (benchè io credo che questo sarebbe un errore economico) che venisse il paese a soffrir pregiudizio dalla scomparsa del numerario.

Nel 1848 la legge che stabilì colla Banca di Genova l'imprestito di 20 milioni già aveva accordato alla medesima la facoltà di emettere biglietti di lire cento, però in quella sola quantità che sarebbe dal Governo stesso permessa. Ma il nuovo statuto concede alla Banca nazionale l'emissione illimitata dei biglietti di lire cento, ed accresce smisuratamente con questo solo mezzo la circolazione dei biglietti di Banca, e non fu questa dunque un'altra essenzialissima variazione?

Ma qui non hanno ancor fine le variazioni sostanziali, che pure il ministro ha negate.

La Banca di Genova, secondo lo statuto del 1844, non poteva fare anticipazioni di danaro che sopra deposito di materie d'oro e d'argento, oppure di cedole dello Stato; secondo il nuovo statuto può fare anticipazioni sopra depositi di sete ed anche sopra effetti commerciali pagabili in qualunque città dello Stato, oppure pagabili su di una delle tre piazze estere che ho già accennate, cioè Parigi, Lione e Marsiglia. Or vegga il signor ministro se con questo mezzo non sia l'operazione delle anticipazioni smisuratamente ampliata. E dopo avere in tali e tante parti riformato (ben si può dire) quasi radicalmente i precedenti statuti bancarii, ei viene a dirci che non ha variato essenzialmente nulla, che ha toccato semplicemente alcune parti regolamentari? E poichè egli stesso riconosce che le variazioni essenziali eccedono la competenza del potere esecutivo, dica egli medesimo se col decreto di unione il Governo non siasi in effetto arrogato l'esercizio del potere legislativo.

Se il decreto d'unione è illegale in massima generale, lo è tanto più nella circostanza in cui i biglietti di Banca hanno corso forzato.

Dalla risposta data dal signor ministro e dalle osservazioni che ha poi soggiunte a proposito del discorso del signor Farina io credo rilevare che la sola ragione a cui si appoggia il ministro per legittimare l'atto col quale concesse alla Banca di estendere maggiormente le sue operazioni ed il suo capitale, non ostante il corso obbligatorio de' suoi biglietti, consiste nel dire che già prima del decreto d'unione poteva la Banca di Genova aumentare il suo numerario in cassa, e per

conseguenza aumentare anche il numero dei biglietti circolanti, i quali possono essere in proporzione tripla del numerario materialmente esistente in cassa.

Veramente mai provvide la legge del 1848, che diede corso obbligatorio ai biglietti senza stabilire un limite fisso.

Io riconosco che la legge del 1848 concede alla Banca di Genova la facoltà di emettere biglietti non rimborsabili ed aventi corso forzato, colla sola condizione che questi biglietti non eccedano il triplo del numerario esistente in cassa, senza altro espresso limite: ma se la legge del 1848 non fissava un preciso limite espressamente, questo limite però tacitamente esisteva, esisteva cioè quello che risulta dal complesso degli statuti di quella Banca; nè vorrà, credo, il signor ministro sostenere che potesse la Banca di Genova, tenendosi nei limiti del suo statuto, aumentare all'infinito il suo numerario in cassa; e tanto è vero che non era in sua facoltà questo indefinito accrescimento, che non poteva nemmeno, come già accennavo poc'anzi, prendere capitali a mutuo; e ben sappiamo che lo scopo di un tale divieto si è appunto d'impedire l'aumento del numerario a beneplacito della Banca. D'altronde l'emissione di biglietti non si fa se mancano le ricerche, se gli affari non corrispondono, e gli affari non corrispondono quando siano in stretti confini rinchiuse le operazioni di sconto, come certamente le restringeva l'antico statuto. Eccovi dunque, o signori, un altro limite che secondo l'antico statuto incontrava l'emissione di biglietti a corso obbligatorio. Ed eccovi ancora il perchè il Consiglio della nuova Banca abbia creduto necessario di fissare un limite a sè stesso, stando a quanto ci veniva accennando il ministro, la quale necessità non si era certamente riconosciuta prima del decreto di unione. E forsechè nei motivi stessi che precedono il decreto di unione non troviamo noi espressamente dichiarato che per l'effetto dell'unione le operazioni della Banca riceveranno una maggiore estensione? Ed estendere le operazioni di Banca non importa forse un aumento nella quantità dei biglietti?

Esisteva dunque un limite, benchè non espresso, nella legge del 1848, che diede ai biglietti corso obbligatorio; questo limite risultava dal complesso dell'antico statuto; il Ministero unendo le Banche, duplicando il capitale, ampliandone le operazioni, distrusse questo limite, si arrogò la potestà di accrescere la quantità della carta-moneta oltre i limiti contemplati dal legislatore, e la facoltà di emettere carta-moneta concessa dal potere legislativo in circostanze straordinarie ad una Banca, egli la ampliò, la estese, la comunicò indirettamente anche ad un'altra Banca pria non contemplata. Or vegga il Ministero se per avventura gli possa anche competere l'autorità di accrescere la carta-moneta oltre i limiti dal legislatore voluti. Invero la pretensione mi parrebbe esorbitante e strana.

Io intanto non pretendo di decidere le gravi questioni che suscitavano le interpellanze mosse al ministro dal signor Farina, vorrei soltanto che la Camera considerasse che noi siamo nuovi al sistema delle Banche pubbliche, e che importa quindi procedere con somma cautela in questi primi esordi. Io non posso persuadermi che il potere legislativo debba rimanersi straniero alla fondazione, alla fusione di queste Banche, ed alla variazione degli statuti delle medesime; penso che un tal quale sistema di libertà sarà forse conveniente agli interessi economici del paese quando il paese sia maggiormente avvezzo a questo sistema, quando il credito commerciale sia maggiormente sviluppato.

In allora forse si potrà concedere al potere esecutivo la facoltà di autorizzare Banche di sconto, in allora si potrà

forse lasciare in libertà de' privati la fondazione di queste Banche; ma finchè non è stabilita una legislazione precisa, generale, a questo riguardo, credo che il potere legislativo debba intervenire nelle singole fondazioni e nelle singole variazioni.

Io stimo poi soprattutto che quando havvi una ragione per credere che il potere esecutivo abbia aumentata la carta-moneta in circolazione; quando vi ha una ragione per credere che al male già cagionato si possa pur rimediare, come forse si potrebbe mediante il pronto rimborso dell'imprestito fatto dalla Banca di Genova, acciocchè la nuova Banca possa quanto prima rientrare nello stato normale, dico, vorrei che la Camera considerasse essere tali questioni di troppo grave importanza da non doversi decidere su due piedi, da doversi anzi maturamente esaminare e discutere.

Io quindi mi limito a proporre che piaccia alla Camera di rimandare agli uffici la proposta del signor Farina, acciocchè gli uffici, previa discussione, creino una Commissione, la quale faccia poi delle discussioni e conclusioni sue una relazione al Parlamento: così qualunque risoluzione si vorrà prendere in definitiva sulle insorte questioni, potrà la Camera essere persuasa d'averla presa con piena cognizione di causa.

PRESIDENTE. Il deputato Carquet ha la parola.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Intendo fare alcune osservazioni al discorso del signor deputato Pescatore, persuaso qual sono di poter provare essere stata affatto legale l'operazione contenuta nel decreto reale d'unione delle due Banche.

Al qual uopo, e per risalire ai principii secondo me i soli veri della legislazione e della giurisprudenza in questa materia, prego la Camera di voler fare per un momento astrazione dalla circostanza che alla Banca di Genova non si è dato il privilegio di aver carta monetata, ma imposto l'obbligo di emettere venti milioni di biglietti. Facciamo quest'astrazione, e supponiamo per un momento che questi biglietti fossero rimborsabili, che le due Banche si trovassero in uno stato regolare, e vediamo quindi quale sarebbe stata l'azione del potere esecutivo, quale quella del potere legislativo su queste due Banche. Io dico che l'azione principale doveva essere del potere esecutivo; ed a conferma di questo io parto dal principio, che nessuno certamente vorrà contrastarmi, della libertà del commercio e della industria. Domanderei quindi al signor Pescatore prima di ogni cosa: dove è la legge che presso di noi proibisca la istituzione di Banche di sconto? Che cosa sono le Banche di sconto? Quali operazioni compiono esse? Pagano un effetto commerciale prima della sua scadenza.

Quest'operazione si fa anche dalle Banche private, ma le Banche private non possono farla con tale estensione, da produrre un utile considerevole; poichè per fare queste operazioni sopra una grande scala si richiede un cumulo di molti capitali; questo cumulo di capitali non si ottiene che per mezzo delle società anonime: e nessuna legge è che impedisca al Governo di approvare simili società. Se fosse vera la teoria dell'onorevole signor deputato Pescatore, ne sorgerebbe la conseguenza che il potere esecutivo non potrebbe mai approvare queste società anonime: mentre la pratica costante del nostro paese, nonchè quella del Belgio e della Francia, provano il contrario.

Ciò posto io domando se la Banca di Genova fosse in origine privilegiata nel senso che l'azione del potere esecutivo

dovesse venir esclusa, e le sottentrasse quella sola del potere legislativo. Si chiedeva poc'anzi come si potrebbe definire il limite che separerebbe i due poteri, quando, in un atto che è una legge, fosse lecito al potere esecutivo di separarne una parte dicendola meno essenziale, e derogarvi a sua volontà, e mantenere intatta l'altra, come più importante, non derogandovi fuorchè col concorso del potere legislativo. Osservo anzi tutto che designar questo limite è cosa possibilissima. Il potere legislativo allora interviene quando si concede una facoltà colla quale si deroga ad una legge esistente; ma quando non esiste nessuna legge proibitiva, e non si tratta che di permettere, allora non v'ha più d'uopo dell'intervento del potere legislativo. Ora che fa il poter esecutivo rispetto alle società anonime? Esercita una sorveglianza sopra l'amministrazione della medesima, e loro impone quelle condizioni che sono necessarie per tutelare i terzi; ciò posto io dico: in origine la Banca di Genova aveva due privilegi, e questi li aveva pure la Banca di Torino, privilegi per i quali si è derogato dalla legge; e mi spiego. Furono applicate alla falsificazione dei biglietti della Banca di Genova, come dopo alle falsificazioni dei biglietti della Banca di Torino, le stesse penalità sancite contro i falsificatori di effetti pubblici, e questo è un vero privilegio; con queste disposizioni il legislatore derogò alla legge. Inoltre, il creditore può sempre far sequestrare presso il terzo ciò che è dovuto al suo debitore, i conti correnti furono dichiarati esenti dai sequestri; altro privilegio, cioè altra deroga alla legge; e qui dovette intervenire il potere legislativo; ma tutto il resto è semplice amministrazione, perchè tutto il resto non incontra legge proibitiva, e dove non vi è legge proibitiva, dove la legge permette che si faccia, il potere esecutivo, che ha la superiore sorveglianza su queste società, perchè l'interesse dei terzi non sia pregiudicato, ha facoltà di agire da solo, senz'uopo del potere legislativo. Questa è, a mio credere, la sola vera teoria in materia di società anonime. (*Rumori a sinistra*)

Ora nella patente con cui si concedevano alla Banca di Genova i privilegi ai quali accennai il Re assumeva, perchè allora aveva il potere assoluto, la qualità di legislatore e di supremo amministratore. Così pure avvenne per lo statuto della Banca di Torino, emanato anch'esso al tempo del regime assoluto. Ma i due privilegi concessi alle due Banche bastavano a renderle privilegiate nel vero senso? Mainò; perchè Banca privilegiata propriamente dicesi quella che esclude tutte le altre: quando si possa farle concorrenza, quando altre vengano autorizzate come società anonime, non vi ha Banca privilegiata; quindi la Banca di Genova in origine non era privilegiata, e tanto è vero che non lo era che non ha potuto impedire l'istituzione della Banca di Torino.

Dunque fin allora non vi era Banca privilegiata; ciò posto, io dico: se le cose si fossero passate regolarmente, se non vi fosse stata l'obbligazione del corso forzato dei biglietti, non è egli vero che queste due società anonime, indipendenti da ogni convenzione, da ogni solidarietà col Governo, ma soggette alla sorveglianza superiore, potevano fondersi in una, e che dacchè i loro privilegi esistenti in forza di leggi speciali erano amendue comuni, potevano all'atto della fusione venir attribuiti a quella Banca che era il risultamento della fusione stessa, e per la quale di due una sola se ne formava? Fin qui non mi pare che vi sia difficoltà. Che se più oltre si proceda, e ad una ad una si esaminano le variazioni che disciolti fatte dal potere esecutivo, vedrassi che nessuna d'esse tocca alle attribuzioni del potere legislativo, perchè non riflettono che l'amministrazione, la sorveglianza del Governo sopra le società anonime.

Si è parlato dell'unione delle due Banche; ma non vi era ostacolo legale a che questi due enti morali si riunissero. Si dice che dapprima non potevano ricevere capitali agli interessi, e che ora, se non erro, il possono: ciò significa solo che allargandosi le operazioni si credette utile di allargare la sfera di azione di questi enti morali. Si accenna essersi estesa la facoltà alle Banche di scontare anche nelle diverse città, e di variare la sede; ma sempre quando ciò non impedisca lo stabilimento di tutte le Banche che il Governo venisse ad approvare non eccede i confini del poter esecutivo.

Si alluse pure alla facoltà ch'esso ritenne d'aumentare o di diminuire l'autorizzazione di emettere biglietti di lire 250 o 500. Ma tutte queste variazioni fatte coll'ultimo decreto reale al primitivo statuto non sono altro che conseguenze della facoltà che ha il potere esecutivo in materia di Banche che non sono privilegiate...

LANZA. Ed i trent'anni?

GALVAGNO, ministro dell'interno. Vengo anche ai trent'anni.

Sia lo statuto della Banca di Genova che quello della Banca di Torino dicevano che era in facoltà della società il rinnovarla: è vero che la rinnovazione avrebbe dovuto aver luogo alla scadenza dei 20 anni, ma fondandosi due società da enti privati non vedo il perchè non potessero dichiarare di voler durare altri 10 anni; non capisco come si avesse a negare al potere esecutivo la facoltà di acconsentirvi.

Poichè io ho fatto astrazione del corso forzoso dei biglietti, prego la Camera di fare ancora un'altra ipotesi: supponga che fossimo abbastanza felici da aver fondi onde ritirare i biglietti dal corso; quale difficoltà in tal caso vi può essere a che quella società dichiarasse di voler durare altri dieci anni, oltre quanto stabiliva il precedente statuto? Dunque tutte queste variazioni sono di pura amministrazione, e quindi nella sfera del potere esecutivo.

Ma fin qui abbiamo parlato del caso in cui non ci fosse stato il corso obbligatorio; ora è da esaminare anche questo punto, sul quale però credo di dover essere breve, perchè queste difficoltà paionmi facilmente risolvibili a fronte della legge del 7 settembre 1848, che prescrive il corso obbligatorio dei biglietti. Quest'obbligazione è ella dipendente da una convenzione seguita tra il Governo e la Banca di Genova? No certo; essa è una legge che fu imposta alla Banca di Genova di emettere venti milioni di biglietti.

La Banca di Genova è un ente morale, ed indipendente quanto lo era prima, anco dopo assuntasi questa obbligazione, epperò se il Governo volesse di troppo limitare i biglietti in corso, la Banca di Genova risponderrebbe d'impedirgli l'aumento finchè sta nei limiti prefissi, e che perciò ritiri i suoi biglietti, e la lasci libera nelle sue operazioni.

Pertanto l'obbligazione imposta alla Banca di Genova produsse l'effetto di rendere impossibile lo stabilimento di altre Banche, non per forza di legge (giacchè, come dissi, non vi è legge che proibisca l'istituzione di Banche, ed anzi di queste istituzioni, quando sono operazioni serie e reali, se ne giovano il commercio e l'industria), ma sibbene per la impossibilità in cui si trovava un'altra Banca di stabilirsi coll'obbligazione di pagare i biglietti.

Ed invero abbiamo veduto che nei primi giorni in cui si era stabilita la Banca di Torino questa aveva emesso biglietti, i quali non avendo corso forzato nessuno voleva prenderli, perchè presentandosi al rimborso la Banca di Torino li paga con biglietti della Banca di Genova, e ciò perchè altrimenti non avrebbe mai potuto avere numerario in cassa, perchè tutti si sarebbero fatti rimborsare i biglietti.

Adunque l'obbligazione, il peso imposto alla Banca di Genova, qualunque sia il vantaggio che finora essa ne ebbe, se si facesse durare, io dico che verrebbero gravissimi pregiudizi. Risulta perciò da quanto dissi che questa obbligazione aveva reso impossibile di fatto lo stabilimento di altre Banche: ma doveva ella questa obbligazione impedire che si costituisse la Banca di Torino, la quale aveva ottenuto le lettere patenti prima ancora che emanasse questa legge del 7 settembre 1848? No: ma se le sue operazioni rimanevano inefficaci, non vi era altro mezzo di rimediare a tale inconveniente, fuorchè quello di riunirsi a quella di Genova: ora l'unione colla Banca di Genova rende ella possibili i pregiudizi che si temono? Io non lo credo.

Già fu detto che la legge del 7 settembre 1848 non aveva pensato ad imporre un limite all'emissione dei biglietti, e ben rispose l'onorevole mio collega il ministro delle finanze, che quando anche avesse voluto imporlo non l'avrebbe potuto, perchè la Banca di Genova rispondeva: ma se mi imponete l'obbligo di emettere 20 milioni, se volete che i miei biglietti abbiano corso forzato, lasciatemi in libertà le mie operazioni.

Ma se allora la legge del 7 settembre 1848 non impose un limite, in qual modo si poteva posteriormente imporlo? In due modi: o con una legge, o coll'unione delle Banche: l'unione di queste impose tal limite, e tanto è vero che, come si è detto, la Banca di Genova fece i suoi calcoli, e sulla base del numerario che aveva in cassa fissò il quantitativo dei biglietti che avrebbe potuto emettere colla Banca di Torino. Non saranno tutti emessi, ma quando lo fossero, quelli che intende di emettere non saranno mai che la conseguenza dell'esistenza del numerario in cassa al momento dell'emissione, ed allora appunto che la Banca di Genova stava per unirsi, perchè dopo la fusione colla Banca di Torino, essa non ha più un'esistenza speciale e distinta.

Ora io vi chiedo: se domani uscissero biglietti dalla Banca nazionale sarebbero obbligatori? Mai no. I biglietti della Banca nazionale non essendo obbligatori sono essi possibili? Neppure; perchè, se sono rimborsabili, nè la Banca di Genova, nè quella di Torino non avranno mai numerario in cassa, dacchè tutti si presenteranno per averne il rimborso. Dunque io credo che la Banca non può emettere che quei biglietti che poteva emettere come Banca di Genova, e de' quali il limite venne fissato col fatto della fusione, limite che se non risultava dalla legge del settembre del 1848, viene imposto dalla natura stessa della operazione fatta dalla Banca di Genova nell'unirsi a quella di Torino.

Una voce. E il numerario?

GALVAGNO, ministro dell'interno. Quanto al numerario, questo risulterà dal verbale della Banca.

La Banca nazionale, come dissi, avrebbe diritto di emettere biglietti, ma nol può fare, perchè sarebbe in obbligo di rimborsarli, il che non le è possibile.

Ora avendo la legge del 28 settembre 1848 stabilito il riscatto di tutti i biglietti tra quattro anni, se questo stato di cose durasse oltre 4 anni, credete voi che sarebbe vantaggioso alla Banca? No certo, perchè i biglietti sono limitati, e se le operazioni si svolgono, si troverebbe la Banca nella circostanza di poter emettere un numero di biglietti senza averne la facoltà, perchè, secondo già dissi, come Banca nazionale non potrebbe emetterne senza esporsi all'impossibilità di rimborsarli, come sarebbe dover suo, e perciò credo che l'operazione fatta dal Governo non esci dai limiti della sua facoltà, e che la fusione delle Banche stabilì quel limite che non era stabilito nel settembre 1848, e perciò non vi è

nulla di irregolare in questa operazione, nè vi era a temere la troppa abbondanza, poichè ho sempre sentito a dire che l'abbondanza dei biglietti è la rovina delle Banche, quando eccedono un certo limite, ed è perciò che non si permette lo stabilimento di società anonime, salvo col limite di non eccedere il triplo del numerario esistente in cassa, il quale eccesso avendo avuto luogo per parte delle Banche d'America, cagionò la loro rovina.

Conchiudo perciò con dire che quando la Camera non fosse ancor paga di questi schiarimenti in punto di diritto, e direi anche in punto di fatto, ella è certamente in facoltà di studiare maggiormente la questione come venne proposta dal deputato Pescatore; ma mi sembra però che le cose da me dette siano sufficienti per assicurarla che il potere esecutivo non ha ecceduto i limiti della sua facoltà col decreto del 13 prossimo passato dicembre.

CARQUET. En entreprenant de prouver tout à l'heure que le Gouvernement n'avait point excédé ses droits par l'autorisation de l'union des deux Banques de Gènes et de Turin, M. le ministre de l'intérieur demandait qu'il fût permis de faire une supposition : celle où la Banque de Gènes n'aurait pas eu le privilège ou l'obligation, comme disait M. le ministre, de ne point rembourser ses billets en numéraire et à vue. Suivant lui, tant qu'une Banque doit fonctionner dans son état normal, au pouvoir exécutif seul appartient le droit d'en autoriser l'établissement. J'accepte la supposition qu'il faisait, et je répons que dans ce cas même et d'après l'état actuel de notre législation l'établissement d'une Banque ne peut être autorisé qu'en voie législative.

M. le ministre demandait pourquoi ; si c'était parce que la Banque se livrait à la spéculation de l'escompte ? Sans doute, l'escompte est un commerce comme un autre et n'a pas besoin d'être autorisé à cause de sa nature propre et spéciale, c'est-à-dire, tant qu'il se limite dans les bornes de ses opérations, qui se font avec du numéraire ou avec des billets à terme. Il en est autrement quant à l'occasion de l'escompte, l'on émet des billets de Banque, des billets payables à vue et au porteur. Ici s'élève la question de savoir si ces billets transmissibles par le seul fait de la livraison sont reconnus par nos lois ; M. le ministre n'en doute pas ; il me semble néanmoins qu'il en doutait il y a quelque temps, quand il a été question de l'emprunt de la ville de Turin. L'autorisation alors demandée au Parlement ne concernait pas le droit d'emprunter, car, en vertu d'une disposition formelle de la loi communale, cette autorisation était de la compétence du pouvoir exécutif. La loi avait donc pour but d'autoriser la création des cédules devant servir de titres aux prêteurs, cédules qui auraient été payables au porteur et devaient s'élever à la somme totale de deux millions. Or si cette loi a été repoussée par un ordre du jour de cette Chambre, elle n'en émanait pas moins du Ministère qui en reconnaissait la nécessité, et elle avait été approuvée par l'autre Chambre où l'on compte autant de jurisconsultes distingués que dans toute autre assemblée délibérante.

Il est bien vrai qu'il s'agissait alors d'une commune et non d'un établissement de commerce ; mais la différence que l'on pourrait faire n'existe pas dans la loi ; le Code de commerce n'ayant rien innové au Code civil, sauf en ce qui concerne l'endossement. Je me trompe ; il a innové à propos d'effets au porteur, en autorisant l'émission sous cette forme des actions des sociétés anonymes ; telle est l'exception unique, et pour laquelle il a fallu une disposition expresse et spéciale de la loi. Pour tout le surplus, il reste vrai que la création de billets au porteur ou transmissibles par la li-

vance, est contraire à tout le système de la cession des créances, à tout le système de preuves, tels qu'ils sont admis dans notre droit, et en outre à quelques dispositions particulières, comme par exemple relativement à la saisine à l'encontre des tiers et aux formalités des donations. Je n'insisterai pas d'avantage sur ce point trop long à développer, pour passer à la seconde question de M. le ministre.

Il a demandé si l'autorisation législative était nécessaire, parce que la Banque nationale s'était constituée sous forme de société anonyme ; et à cet égard il ajoutait qu'aucune loi n'enlevait au Gouvernement pour la donner au pouvoir législatif la faculté d'autoriser ces sociétés. Je m'étonne qu'il oublie à cet égard les dispositions claires et précises du Code de commerce. L'article 46 de ce Code dit qu'aucune société anonyme ne peut s'établir sans avoir été autorisée et approuvée par lettres patentes, sur l'avis du Conseil d'État. Or les lois à cette époque, conformément à l'article 4 du Code civil, et même antérieurement, se formulaient précisément en édits ou en lettres patentes, tandis que les règlements d'administration se faisaient par brevets, billets royaux, et quelque fois par manifestes. Ainsi l'article 46 du Code de commerce, interprété suivant l'usage de l'époque, exige bien l'autorisation législative.

Comme induction en faveur de l'opinion contraire, M. le ministre invoquait l'exemple d'autres pays, où l'établissement des Banques n'a pas besoin d'être autorisé par une loi, et il citait la France et l'Angleterre. Je me permettrai de contester cette assertion. Dans l'Angleterre proprement dite, à part certaines sociétés de Banques très-limitées dans leur formation et leurs attributions, il faut un bill du Parlement notamment pour les sociétés dites *incorporées*, et pendant longtemps, si ce n'est encore aujourd'hui, il a fallu un bill pour celles dites à *fonds réunis*. De même en France, si les sociétés anonymes en général peuvent être autorisées par le Gouvernement, l'on doit aussi se rappeler que ce système a été modifié depuis la loi du 7 juillet 1840, suivant laquelle l'établissement des Banques ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

Ceci me fournit même l'occasion de deux rapprochements favorables à l'opinion que je soutiens. Notre Code de commerce a été rédigé après cette loi de 1840, et il est possible, probable même, que les tendances nouvelles manifestées alors en France, sur ce point de législation, aient influencé sur la rédaction de la nôtre. Effectivement il faut remarquer en second lieu combien l'article 46 de notre Code de commerce s'écarte de la disposition analogue du Code français. Ici il est dit que les sociétés anonymes seront autorisées par le roi, dans la forme voulue pour les règlements d'administration ; tandis que chez nous l'on a omis cette particularité, pour employer une formule qui indique l'action législative. On me dira que jusqu'ici je n'ai employé que des inductions ; car si les lois se faisaient par lettres patentes, les lettres patentes pouvaient aussi contenir de simples règlements d'administration. Ces inductions du moins sont fondées sur l'usage habituel de notre législation ancienne, et depuis 1848 avant la publication du Code de commerce, elles s'appuient sur une interprétation légale, sur la définition donnée par le Code civil des dispositions souveraines.

Voici maintenant une preuve plus complète prise dans le texte des lois. Aux articles 49 et 55 du Code de commerce, comme dans les royales patentes du 16 octobre 1847 qui autorisent la Banque de Turin, il est dit que l'autorisation et l'approbation des sociétés anonyme sont *souveraines*, retenez le mot.

Si donc il y a là un acte de souveraineté, nous devons examiner où réside actuellement la souveraineté. Or cette question n'en est pas une sous le régime constitutionnel en vigueur. Le pouvoir exécutif est seulement chargé de pourvoir à l'exécution des lois, et suivant l'article 6 du statut, s'il dispose par voie réglementaire, ce ne peut être que pour l'application d'une loi préexistante en s'y rattachant, en s'y soumettant. Quant à l'autorité obligatoire qui règle les intérêts et les droits des citoyens, et qui constitue la prérogative souveraine, elle ne s'exerce que par des lois, c'est-à-dire, par le pouvoir législatif qui seul peut les établir, seul est investi de la souveraineté. Aussi dans les lettres patentes de mai 1843, apportant quelques modifications au statut de la Banque de Gènes, il est dit expressément que ces modifications doivent être faites par une loi.

Des observations qui précèdent il résulte qu'en thèse générale l'autorisation des sociétés anonymes appartient au pouvoir législatif, en vertu des lois en vigueur. Cette attribution est encore plus évidente dans le cas actuel, parce que les statuts que l'ordonnance du 14 décembre a cru approuver, contiennent plusieurs dérogations au droit commun, dérogations que le pouvoir exécutif ne pouvait en aucune manière sanctionner. Monsieur le ministre nous en a déjà cité deux introduites par les lettres patentes de mai 1843, l'une relative à la falsification des billets de la Banque de Gènes, l'autre relative aux sommes déposées en compte courant déclarées insaisissables. En voici quelques autres concernant les dépôts aux fins d'anticipation et d'escompte, soit en lettres de change, soit en marchandises, les cédules de l'État et le timbre.

Suivant le Code civil, le privilège sur la créance donnée en gage n'existe qu'au moyen d'une date certaine; de plus, le gage ne peut jamais être acquis de droit au créancier, ni vendu autrement qu'en justice, et toute clause contraire est réputée nulle et non avenue.

Les statuts de la Banque nationale n'admettent pas ces principes du droit de gage; je me sers de cette expression qui est légale, au lieu de celle de dépôt qui est plus particulièrement financière. D'ailleurs si dans les cas dont nous parlons, il y avait un dépôt véritable, l'appropriation ou la vente en seraient encore plus sévèrement défendues. Cependant la Banque nationale s'approprie les dépôts exclusivement à tout autre et les fait vendre sans autre formalité, sans même la mise en demeure, en cas de non encaissement ou de non restitution. Il y a là une dérogation évidente à la loi, une dérogation de la plus grande portée, et pour laquelle il fallait absolument une loi nouvelle. Quand le dépôt se fait en fonds publics il y a de plus deux autres modifications apportées au droit commun; la Banque s'en empare de sa propre autorité, mais elle le fait en violant encore la loi de deux manières. A la vérité, elle a la précaution de s'en faire souscrire une cession au dos de la cédule, cession qui cependant ne dénature pas le dépôt ou le gage; mais il est à remarquer qu'elle fait vendre les cédules sans être obligée d'en opérer auparavant le transfert, conformément à la loi de 1819 qui règle la dette publique. En second lieu, la cession éventuelle dont elle s'est prévalue a été faite en blanc; or les stipulations en blanc, tolérées en France pour les mandats spéciaux, ne sont ni tolérées, ni permises par notre législation, au point qu'un notaire a été accusé de faux pour avoir rédigé de cette manière de simples procurations *ad lites*.

L'on me dira peut-être que ces exceptions existaient déjà pour l'ancienne Banque de Gènes et qu'elles étaient légalement approuvées; cela est vrai en partie quoique les excep-

tions fussent moins étendues. Mais elles ont dû cesser d'exister en même temps que la Banque, en faveur de laquelle le législateur les avait établies. Il s'agit ici d'une société nouvelle, qui n'est plus la Banque de Gènes, ni la Banque de Turin: c'est une association distincte ayant un plus grand nombre de membres, un plus fort capital, plus de durée, des attributions plus considérables; c'est, en un mot, une personne morale nouvelle substituée aux anciennes qui cessent d'exister, et à cette fin elle a pris un nom nouveau sous lequel seul elle peut agir légalement et être reconnue en justice. Or s'il a fallu une loi, celle de mai 1843, par exemple, pour accorder certains droits aux sociétés anciennes, il en faut une aujourd'hui pour concéder des droits analogues et même plus étendus à la société nouvelle.

Du reste, le Statut de cette dernière contient une disposition également contraire au droit commun, et qui n'existait pas évidemment dans les statuts des Banques de Gènes et de Turin. La Banque nationale aurait de plus que ses devancières, le droit de faire des anticipations sur dépôt de soie grège ou travaillée en organsin. Non-seulement il en sera de ce nouveau dépôt comme des anciens, appropriés exceptionnellement; mais il est de plus établi (article 31 du statut) que la Banque ne reconnaît aucun autre propriétaire que le déposant, et que les soies sont dégagées de tout lien, de tout droit de suite en faveur de qui que ce soit. Le Code civil cependant reconnaît le droit de suite: 1° en cas de vol; 2° lorsque le nouveau possesseur détient à titre précaire de dépôt ou de gage, par exemple. Il reconnaît en outre un droit de revendication accordé par l'article 2157, au bailleur sur les marchandises qui garnissaient le magasin loué, droit qui peut s'exercer pendant 15 jours. Voilà bien autant de dérogations au droit commun, sans antécédents dans les précédents statuts, et que l'on a voulu autoriser par une simple ordonnance.

Outre les considérations purement légales que je viens de présenter, il y en aurait bien d'autres à faire au point de vue du crédit public, sur différents articles du Statut; je me bornerai à celles qui ont un intérêt général dans l'ordre politique et économique.

Sans doute la Banque nationale ne jouit point d'un privilège dans le sens de celui accordé à la Banque de France lors de son institution, et qui lui conférait le monopole des billets au porteur et à vue, ni dans le sens de la Banque d'Angleterre qui en avait un privilège en quelque sorte analogue, dans un rayon de 65 milles autour de sa résidence. Suivant l'ordonnance du 14 décembre et le statut y annexé, comme aux termes de notre Code de commerce rien n'empêche que d'autres Banques de circulation ne s'établissent à Turin, à Gènes ou sur tout autre point du territoire. Mais si le monopole n'existe pas de droit, il existera de fait et dans la volonté du Gouvernement qui s'est arrogé le droit d'autoriser de pareilles institutions. L'on en trouve la preuve dans le préambule de l'ordonnance du 14 décembre, où il est parlé de l'avantage prétendu de l'uniformité, c'est-à-dire de la centralisation du papier de crédit. L'on en voit la preuve dans le nom même de *Banque nationale*, accepté, suggéré peut-être par le Gouvernement. Du reste, tout porte à croire qu'une fois solidement établie, la nouvelle société, forte par le personnel de ses associés principaux et de ses Conseils de régence, et par l'influence naturelle attachée à une grande puissance financière ainsi qu'à ses relations avec le trésor, saura bien maintenir sa position de Banque unique, c'est-à-dire privilégiée sinon de droit, du moins de fait. Cette position d'ailleurs lui est acquise comme une nécessité, tant que

durera l'emprunt du Gouvernement et le cours forcé de ses billets dispensés de remboursement, ainsi que le faisait observer tout à l'heure monsieur le ministre.

Étant établi, ou si l'on veut supposé avec vraisemblance, que la Banque nationale sera pendant longtemps encore, pendant tout le temps peut-être que durera notre législation sur les sociétés anonymes, le seul grand établissement de crédit, le seul ayant faculté de créer des billets de banque, je dis qu'il est à craindre que cette puissance financière, surtout ayant des rapports intimes avec le Gouvernement, ne sorte de ses limites naturelles, qu'elle ne crée au milieu de l'État une force nouvelle avec laquelle il faudra compter plus tard. A la vérité, en temps ordinaire, pendant le jeu normal de nos institutions et pendant que la représentation nationale seconde le Gouvernement, la crainte serait chimérique; car les forces des pouvoirs de l'État sont supérieures à tout. Mais passons à une supposition contraire, à celle d'un antagonisme entre le Gouvernement et la représentation nationale, comme cela s'est déjà vu chez nous, d'une lutte qui se porte au tribunal de l'opinion publique par le moyen des élections; alors la Banque nationale pourrait prendre un rôle qui ne serait plus exclusivement commercial. Que l'on me permette une réminiscence historique pour éclaircir ma pensée. La Banque fédérale des États-Unis n'était pas privilégiée de droit, elle avait toutefois acquis une grande importance par ce seul fait qu'elle était fédérale, qu'elle avait le dépôt des fonds du Gouvernement et opérait, pour son compte, la rentrée de certaines contributions. Cette Banque excita les susceptibilités de la démocratie américaine, et une lutte s'engagea entre la Banque d'une part, le président Jackson et ses adhérents de l'autre; car ceux-ci voyaient dans la Banque une puissance politique nuisible à l'esprit et à la durée des institutions.

Je cite ce fait, messieurs, moins pour invoquer l'autorité déjà considérable du Gouvernement et du Congrès américain, que pour arriver à cette autre fait. La lutte dont je vous parle se décida lors des élections de 1834. Hé bien! cette lutte fut vive et sérieuse; la Banque exerça une immense influence sur les électeurs, par ses correspondants et par sa nombreuse clientèle sur laquelle elle avait prise par son crédit, ses escomptes, ses avances faites et à faire. Elle succomba, il est vrai, parce que le vent du moment lui était contraire, mais ce ne fut pas sans chance de succès; quelques années plus tôt, ou quelques années plus tard, elle eût peut-être remporté la victoire. Que l'on excuse la Banque fédérale, si l'on veut, sous le prétexte qu'elle était en légitime défense; il n'en est pas moins vrai qu'elle a voulu une fois et qu'elle a pu exercer une influence politique dans les élections. Cette possibilité suffit pour signaler un danger dont l'appréciation doit appartenir au Parlement, d'autant plus que le Gouvernement veut à tout prix avoir une action sur les Banques. On dira que l'administration de la Banque nationale ne voudra pas imiter la Banque fédérale, je l'admets volontiers; elle pourrait cependant le vouloir, et la tentation ne lui en manquera pas, en raison des rapports qu'elle a déjà noués et qu'elle nouera encore avec les finances de l'État. A la rigueur donc, l'on pourrait craindre qu'elle n'en viint un jour à exercer aussi une influence électorale, soit contre le Gouvernement, ce qui serait mal, soit en sa faveur, ce qui serait un double mal; car au lieu d'un coupable, la Banque, il y en aurait deux, la Banque et le Gouvernement.

En examinant d'une manière plus détaillée les rapports établis entre l'une et l'autre par les statuts annexés à l'ordonnance du 14 décembre, l'on reconnaît que le Gouverne-

ment s'est donné une large prise, de grands moyens d'action sur la Banque nationale.

Outre le contrôle de surveillance et presque d'ingérence qu'il exerce journellement, il peut autoriser la Banque à placer non-seulement le cinquième de son capital, mais tout son capital en fonds publics, ce qui permettrait au Gouvernement de se procurer à lui-même certaines ressources, et en cas d'insuffisance le capital de la Banque ainsi employé en vertu de l'article 14 pourra être augmenté conformément à l'article 69. Allons plus loin: si le pouvoir exécutif a pu autoriser la Banque nationale sans l'intervention de la Législature, il est tout naturel qu'il puisse lui retirer cette autorisation; et c'est précisément ce qu'il s'est réservé par l'article 6 de l'ordonnance du 14 décembre. Ainsi le Gouvernement exercera non-seulement une influence sur la Banque, il la tiendra presque sous sa dépendance. Quel peut être le résultat de cet état de choses? Je suppose que l'on est revenu de cette opinion anti-constitutionnelle, que dans les dangers de la patrie notre chance de salut était dans l'abdication des pouvoirs parlementaires. C'est alors surtout que la représentation nationale doit aider le Gouvernement, et au besoin le stimuler ou le contenir, et son moyen d'action le plus efficace réside dans le vote des ressources pécuniaires. Hé bien! avec le statut de la Banque, tel qu'il est fait, avec le système de l'ordonnance du 14 décembre, le Gouvernement dans un cas extrême pourra se passer du Parlement. Remarquez en effet l'article 15 du statut; il y est dit que quant aux opérations dont la Banque serait chargée pour le compte des finances de l'État, les conditions en seront réglées avec le Conseil d'administration. Ici se présente naturellement la question de savoir si ces opérations et ces conditions devront être conformes aux autres articles du statut, surtout aux articles 12 et 13 et ceux qui s'y réfèrent, et renfermées dans les limites étroites qu'ils établissent. En cas affirmatif, il valait bien la peine de le dire, pour éviter la possibilité, tout au moins le soupçon, d'opérations différentes non expressément prévues dans le statut.

Mais deux circonstances peuvent élever un doute fondé à cet égard: d'abord si telle eût été l'intention des rédacteurs, ils auraient tout simplement omis cet article qui était, dans cette supposition, absolument inutile; car il est bien évident que la Banque pourra faire, avec le Gouvernement comme avec les particuliers, les opérations prévues et suivant les formalités prescrites par le titre de sa fondation. En second lieu, l'article dit que les conditions seront réglées avec le Conseil d'administration: pourquoi cette intervention supérieure du Conseil, quand celle du régent en exercice, au besoin celle des directeurs et du Conseil d'escomptes suffisait, comme elle suffit pour les opérations normales faites avec les particuliers quelconques? C'est probablement parce qu'il s'agira d'opérations d'une nature différente et que l'on n'a pas voulu publier, ni déterminer à l'avance.

Admettons cependant, par une interprétation bienveillante, que l'article 15 ne déroge point en faveur du Gouvernement aux articles 12 et 13, et que la Banque ne pourra faire avec lui aucune opération sauf celles spécialisées dans le statut. Dans ce cas encore et dans un moment de crise intérieure ou extérieure la Banque pourrait et voudrait probablement, vu sa dépendance, fournir au Gouvernement des ressources pécuniaires importantes, 30 millions de billets, par exemple, contre 10 millions de numéraire, ce qui produirait une avance de 20 millions. A cela on ne manquera pas d'objecter que ceci constituerait un emprunt, et que le Gouvernement ne voudrait pas, n'oserait pas emprunter sans l'autorisation du

Parlement. Je le crois, je crois aussi qu'il ne pourrait pas obtenir la somme sous forme d'anticipation ; car si l'article 27 parle d'anticipation sur dépôt de fonds publics, ce qui peut comprendre les bons du trésor, l'article 13, n° 2, ne parle que de cédulas de l'État ; expression sous laquelle les bons ne seront pas compris. Mais ce que le Gouvernement ne pourrait pas avoir, aux termes du statut, à titre d'emprunt ou d'anticipation, rien ne l'empêchera de l'obtenir à titre d'escompte. La Banque y consentira-t-elle ? Opération chanceuse à la vérité, surtout eu égard au moment où elle serait faite, opération que ne se permettrait pas une Banque libre ou ne relevant que du pouvoir législatif, à laquelle cependant elle se prêterait, si elle est sous la dépendance du Gouvernement. Cela s'est vu d'autrefois et ailleurs ; il suffit de rappeler ce que fit la Banque de France sous l'empire.

Quant au Ministère il ne sera pas embarrassé pour donner une explication plausible, une apparence constitutionnelle à sa conduite, bien qu'au fond elle ait été peu constitutionnelle. Il dira qu'il s'agit ici de simple anticipation sur les recettes ordinaires, ou de paiements d'arriérés, qu'il s'agit d'une opération de la dette flottante, laquelle dans tous les États représentatifs est abandonnée à la discrétion des Gouvernements.

En effet, là où les Parlements se sont montrés soucieux de régler la dette flottante, en France, par exemple, depuis 1824, l'on n'a jamais pu parvenir à des règles fixes et infranchissables, qui sont réellement impossibles. Aussi chaque année dans la loi qui établit le budget des recettes un article spécial autorise le ministre des finances à émettre et négocier pour le service de la trésorerie 100, 150, 200 ou 250 millions de bons royaux. Puis en suite, en forme d'appendice obligatoire, vient toujours cette phrase sacramentelle, qu'en cas d'insuffisance il pourra être émis des bons pour une somme supérieure, en vertu d'ordonnance, et c'est ce qui ne manque jamais d'arriver. Le Ministère ajoutera que cette autorisation générale, qui est d'ailleurs dans la nature des choses, n'est pas nécessaire chez nous, qu'il en a usé largement auparavant, qu'elle n'est pas exigée chez plusieurs nations constitutionnelles, pas plus qu'en France avant 1824, que 20 millions, par exemple, sont à peine le quart de nos recettes et que généralement la valeur totale des bons royaux ou de trésor dépasse cette quotité.

Ainsi avec une Banque nationale dépendant de lui le Gouvernement pourra en l'absence de la représentation nationale, et malgré elle, se procurer des fonds considérables, soit par des opérations non prévues par le Statut, soit en se tenant aux termes du Statut lui-même. Il n'aurait qu'à autoriser l'augmentation du capital et son placement sur fonds publics, ou bien qu'à escompter des bons royaux dont il ne trouverait pas ailleurs le placement en quantité suffisante ou au même taux.

Indépendamment de ces considérations purement politiques, je dois encore en présenter d'autres exclusivement économiques, sans cependant entrer dans l'examen du statut, qui en soulève plusieurs d'une assez haute gravité ; la question sera restreinte à l'émission des billets. À cet égard il faut distinguer deux choses : la nature de ces billets, et leur quantité. La Banque nationale émettra-t-elle de nouveaux billets qui lui soient propres, ou bien continuera-t-elle à faire circuler ceux de la Banque de Gènes ? L'on insinuait tout à l'heure que malgré l'union, il n'y avait au fond rien de changé, aucune innovation radicale, que les choses étaient comme si la Banque de Turin, à laquelle la circulation de ses billets était devenue trop onéreuse et par conséquent im-

possible, les remettait à la Banque de Gènes qui faisait passer les siens, sauf à régler.

Mais cette explication est inadmissible, d'abord parce que l'opération n'aurait pu se faire entre les deux Banques, leur statut la leur interdisant positivement. Par leur statut, elles ont reçu le pouvoir de faire les seuls actes de commerce qui y sont formellement spécialisés, et nul autre, ni société, ni compte courant de leurs billets. Ensuite cette explication tombe devant la vérité du fait de la fusion des deux Banques en une seule, fusion qui a terminé l'existence des anciennes Banques, et a donné naissance à une société nouvelle non existante auparavant et parfaitement distincte et même inverse.

Le Banque nationale devrait donc émettre des billets qui lui fussent propres, portant son nom, frappés à son coin. Si elle le fait, comme ces billets n'auront plus le privilège du cours forcé et de l'exemption du remboursement à vue et en numéraire, elle devra les changer à requisition contre de la monnaie métallique. Or cette circonstance se réalisant, il en résultera une grande perturbation, une forte dépréciation sur les anciens billets de la Banque de Gènes.

Mais la chose ne se passera pas ainsi, parce que la Banque nationale n'y trouverait pas son avantage comme le faisait remarquer monsieur le ministre, et quoiqu'elle eut le droit, ainsi que monsieur le ministre m'a paru le reconnaître, d'émettre de nouveaux billets à son nom, elle continuerait à opérer, disai-je, avec des billets de la Banque de Gènes.

Transitoirement, je fais remarquer que ce droit reconnu à la Banque nationale d'émettre de nouveaux billets, implique sa reconnaissance comme société distincte de celles qui l'ont précédée. Reste maintenant à apprécier ce fait de la Banque nationale, continuant l'émission des billets portant le nom d'une Banque dont l'existence a cessé, continuant à en créer avec la même planche, la même formule. . .

GALVAGNO, ministro per l'interno. I biglietti sono gli stessi. Ho già detto che la Banca di Genova prima di riunirsi alla Banca di Torino ha fatto il conto del numerario che aveva in cassa per sapere sino a qual punto poteva emettere i biglietti, che passato quel punto le ulteriori emissioni di biglietti per parte della Banca diventerebbero inutili.

CARQUET. D'après ces explications de M. le ministre, je m'abstiens de toutes les réflexions ultérieures que je pensais faire sur les émissions des billets. Seulement je noterai incidemment que si telle était la résolution prise, sur le point le plus important de la question actuelle, il eût été opportun, nécessaire de le dire clairement, publiquement, et dès le principe. Cependant il n'en est fait aucune mention dans le Statut, ni dans l'ordonnance qui l'approuve. Au contraire, tout portait à croire qu'il en serait autrement, que l'émission des billets continuerait et augmenterait, à mesure que les opérations deviendraient plus étendues et que l'encaisse métallique s'élèverait à une somme plus forte ; le statut nouveau l'indique assez clairement. Maintenant, puisque la Banque nationale doit se borner à employer les seuls billets de la Banque de Gènes existant lors de la fusion, quoique la chose soit singulière, je comprends que beaucoup de critiques à faire perdent toute leur portée. Dans les explications de M. le ministre je veux aussi noter une autre chose, c'est que si la Banque nationale n'est pas la simple continuation de la Banque de Gènes, s'il lui est interdit de continuer l'émission des billets de celle-ci, il devient toujours plus évident qu'il s'agit d'une société distincte et nouvelle, pour l'établissement de laquelle il faut une autorisation législative, telle qu'elle avait été donnée aux anciennes Banques, qu'il faut enfin une loi

pour lui appliquer les dérogations au droit commun sanctionnées précédemment en faveur des premières.

Les observations faites par les honorables préopinants et celles que je viens d'exposer tendent à établir que pour l'établissement de la Banque nationale la loi exigeait, la politique conseillait, et l'économie publique voulait une intervention du pouvoir législatif.

Il y aurait une autre question difficile, complexe et importante à examiner, celle de la liberté des institutions de crédit. Mais cette discussion qui se présenterait tout naturellement, quand il s'agirait d'autoriser par une loi la Banque nationale, manquerait aujourd'hui d'opportunité. Il suffit de l'indiquer pour mieux signaler la nécessité de renvoyer la discussion au jour de la délibération sur le projet de loi. Alors on verra si la liberté du crédit, en même temps qu'elle lui doane plus de puissance et d'étendue, ne procure pas plus de sécurité au public et aux Banques elles-mêmes: les principes et l'expérience constatée par les détails statistiques des faits relatifs au crédit, sur les places principales de l'Europe et aux Etats-Unis, paraissent se concorder en faveur de la liberté.

J'appuie la proposition de renvoi faite par monsieur Pescatore.

GALVAGNO, *ministro per l'interno*. Vorrei fare alcune brevissime osservazioni. . .

Molte voci. A domani! a domani!

GALVAGNO, *ministro per l'interno*. Mi riservo dunque a rispondere domani all'onorevole deputato Carquet.

**PROGETTO DI LEGGE SULLE PENSIONI DI RITIRO
A FAVORE DEI MILITARI DEL CESSATO GO-
VERNO FRANCESE.**

LA MARMORA, *ministro della guerra*. Domando la parola per una comunicazione.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha la parola.

LA MARMORA, *ministro della guerra*. In seguito al desiderio manifestato dalla Camera, il Governo si è occupato di un progetto di legge per reintegrare nei loro diritti i veterani dell'antico esercito francese. (*Bravo! bravo!*) Ho ritar-

dato a presentarla, sia per la mancanza di alcuni dati che erano necessari alla compilazione di questa legge, e che furono chiesti al Governo francese, sia perchè voleva indicare nella relazione alcune norme approssimative dell'ammontare di questo nuovo peso a carico dello Stato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 421.)

MOLLARD. Je demande que cette loi soit référée d'urgence.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero non si può prendere alcuna deliberazione; il deputato Mollard potrà fare domani la sua proposta.

Intanto prego i signori deputati di trovarsi domani alle ore 10 negli uffici.

**PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO
DEL CONSIGLIO DI STATO.**

GALVAGNO, *ministro per l'interno*. Domando la parola per una comunicazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GALVAGNO, *ministro per l'interno*, presenta il detto progetto di legge per il riordinamento del Consiglio di Stato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 424.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro dell'interno della presentazione di questa legge.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Verificazione di poteri;

2° Continuazione della discussione in proposito dell'interpellanza del deputato Farina al ministro delle finanze sulla Banca nazionale;

3° Discussione per la presa in considerazione del progetto di legge del deputato Louaraz per una strada nella valle della Rochette;

4° Risposta del Ministero alle interpellanze dei deputati Turcotti e Tamburelli.